



*Ministero della Transizione Ecologica*

**Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS**

**\* \* \***

**Parere n. 257 del 18/05/2022**

<b>Programma:</b>	<p><i>Valutazione Ambientale Strategica</i></p> <p><i>Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti (PNGR)</i></p> <p><i>Rapporto Ambientale</i></p>
<b>Autorità Proponente:</b>	<b>MiTE – Direzione Generale Economia Circolare (EC)</b>
<b>Autorità Procedente:</b>	<b>MiTE – Direzione Generale Economia Circolare (EC)</b>

## La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

### Sottocommissione VAS

**RICHIAMATA** la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il D.Lgs del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. ed in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS*);
- i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 e n. 238 del 24/11/2020 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni Via e Vas e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020 e con Decreto del Ministro per la Transizione Ecologica n. 11 del 13 gennaio 2022;

**RICHIAMATA** la disciplina costituente il quadro di riferimento dei procedimenti di valutazione ambientale, e in particolare:

- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (VAS);
- il D.Lgs. n. 152/2006 e in particolare:
  - o l’art. 6, recante “*Oggetto della disciplina*” e, in particolare:
    - il comma 2 secondo cui “*Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:*
      - a) *che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto;*
      - b) *per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d’incidenza ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni”;*
  - o l’art. 11, recante “*Modalità di svolgimento*” e, in particolare, il comma 2 lett. c secondo cui l’autorità competente “*esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto ambientale nonché sull’adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie*”;
  - o l’art. 13, recante *Redazione del rapporto ambientale* e, in particolare:

- il comma 1 secondo cui *“Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell’attuazione del piano o programma, il proponente e/o l’autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari delle attività di elaborazione di piani e programmi, con l’autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale”*;
- il comma 4 secondo cui *“Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l’attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma stesso. L’allegato VI al presente decreto riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. ((Il Rapporto ambientale da atto della consultazione di cui al comma 1 ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti.)) Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell’ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative”*;
- o l’art.14. recante le modalità della Consultazione, così come sostituito dall’art. 28, comma 1, lettera c), della legge n. 108 del 2021, e in particolare:
  - il comma 2 secondo il quale: *“Entro il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cui al comma 1, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. (comma così modificato dall’art. 18, comma 1, lettera b), legge n. 233 del 2021)”*
  - l’Allegato VI alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006, recante *“Contenuti del Rapporto ambientale di cui all’art. 13”*;
- il Decreto Legislativo del 16/06/2017, n. 104 recante *“Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”*, in considerazione degli aspetti di modifica e integrazione della disciplina VIA e VAS;
- il Decreto Legge del 6/11/2021, n. 152 recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”* in considerazione degli aspetti di modifica e integrazione della disciplina VAS;
- il Decreto Legislativo 22.01.2004 n. 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della Legge 6 luglio 2002 n. 137;
- la Legge 9 gennaio 2006, n. 14 *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000”*;
- la Legge 29 aprile 2015, n. 57 *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la del*

*patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992”;*

- le Linee Guida Commissione Europea “*Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites - Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC*”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 recante *Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*;
- Linee Guida Nazionali per la Valutazione di incidenza (VIncA) - *Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo 6, paragrafi 3 e 4 (Rep. atti n. 195/CSR) - “Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”*;
- il DPR 120/2003, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche
- Le Linee Guida ISPRA per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA, AIA) n.133/2016;
- Le Linee Guida per l’Integrazione dei Cambiamenti Climatici e della Biodiversità nella VAS della Commissione Europea-2013(Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into Strategic Environmental Assessment);
- Le Linee Guida “*Attuazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente- Commissione Europe-2003*”;
- La “*Carta Nazionale del Paesaggio Elementi per una Strategia per il paesaggio Italiano*” MIBACT-2018;

#### **RICHIAMATI i seguenti riferimenti normativi unionali di settore:**

- la Direttiva 2008/98/CE così come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/851 che stabilisce un quadro giuridico per il trattamento dei rifiuti nell’UE con lo scopo di salvaguardare l’ambiente e la salute umana sottolineando l’importanza di una corretta gestione dei rifiuti e delle tecniche di recupero e riciclaggio per ridurre la pressione sulle risorse e migliorarne l’uso;
- il cd “*Pacchetto sull’economia circolare*” che ricomprende:
  - ✓ la Direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;
  - ✓ la Direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
  - ✓ la Direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti
  - ✓ la Direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
  - ✓ la Direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- la Comunicazione della Commissione Europea (COM (2020) 98 final) Un nuovo piano d’azione per l’economia circolare - Per un Europa più pulita e più competitiva dell’ 11/3/2020;

**RICHIAMATI** i seguenti riferimenti normativi nazionali di settore:

- il D. Lgs. n. 152/2006 con riferimento particolare all'articolo 198-bis "*Programma nazionale per la gestione dei rifiuti*", introdotto dal D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116;
- il D. Lgs. n. 152/2006 con riferimento particolare all'articolo 199 "*Piani regionali*";
- Decreto del 7 ottobre 2013 - Programma Nazionale di prevenzione per i rifiuti
- il D. Lgs. n. 116 del 3 settembre 2020 "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*";
- il D. Lgs. n. 118 del 3 settembre 2020 "*Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche*";
- il D. Lgs. n. 119 del 3 settembre 2020 "*Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso*";
- il D. Lgs. n. 121 del 3 settembre 2020 "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*";
- Decreto n. 261 del 23 giugno 2021 - Approvazione del "*Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio 2019-2023*".

**DATO ATTO** che in relazione al principio DNSH "*Do no significant harm*"

- il Regolamento (Ue) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 (Regolamento Tassonomia), relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, è una delle misure adottate dal Parlamento Europeo per attuare il "Piano d'azione per la finanza sostenibile" del 2018 della Commissione Europea;
- l'articolo 17 del Reg. UE 2020/852 prevede il principio "*non arrecare un danno significativo*" (DNSH, "*Do no significant harm*"). Tale articolo definisce il "danno significativo" per i sei obiettivi ambientali contemplati dal regolamento;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 (Common Provisions Regulation - CPR) al recital 10 afferma che "*Data l'importanza di lottare contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, i fondi dovrebbero contribuire all'integrazione delle azioni per il clima nelle politiche*" sostenendo "*attività che rispettino le norme e le priorità climatiche e ambientali dell'Unione e non arrechino un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio*";
- vista inoltre la Comunicazione resa dalla Commissione UE 2021/C 58/01 recante Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "*non nuocere in modo significativo*".

**DATO ATTO** che

- il Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali (VA) è l'Autorità Competente per la VAS;

- la Direzione Generale Economia Circolare del MITE (d'ora innanzi *Autorità Proponente*) in data 16/03/2022, con nota acquisita al prot. con n. 33812/MITE ha presentato, per competenza, alla Divisione V - Procedure di Valutazione VIA e VAS della Direzione Valutazioni Ambientali (d'ora innanzi Divisione) istanza per l'avvio della consultazione per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell'art. 13 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 del D. Lgs. 152/2006 sul "*Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti (PNGR)*";
- la Divisione con nota prot.n. 33869/MITE del 16/03/2022, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS (d'ora innanzi *Commissione*) con prot. n. 1602/CTVA del 17/03/2022, ha trasmesso per l'avvio dell'istruttoria VAS la domanda sopraccitata e la documentazione progettuale e amministrativa allegata, comunicando inoltre:
  - ✓ l'avvenuta pubblicazione della documentazione relativa al Rapporto Ambientale sul sito internet istituzionale dell'autorità competente;
  - ✓ che la consultazione sul Rapporto Ambientale avrà una durata pari a 45 giorni a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso al pubblico sul sito internet istituzionale dell'autorità competente;

**VISTE e TENUTO CONTO** delle seguenti osservazioni, espresse ai sensi dell'art.14, comma 2 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., sul Rapporto ambientale (in seguito "*RA*") di cui si riporta nella successiva tabella una sintesi dei principali aspetti analizzati (il testo integrale delle osservazioni è pubblicato sul sito del MATTM al seguente indirizzo: <https://va.minambiente.it/IT/Oggetti/Documentazione/8199/12062?Testo=&RaggruppamentoID=1008#form-cercaDocumentazione>):

<b>Protocollo Entrata MITE/CTVA</b>	<b>ENTE</b>	<b>SUNTO</b>
42190/MITE del 01.04.2022	Adriano Pistilli	Osservazione riferita alla fase di Scoping (richiesta di ampliare la citazione dei decreti ministeriali che regolamentano la cessazione della qualifica di rifiuto)
48056/MITE del 20.04.2022	Regione Lombardia	La Regione condivide l'impostazione generale del piano, elaborato partendo da valutazioni oggettive basate sull'analisi dei flussi e sulla LCA, ma ritiene che vada integrato con azioni e strumenti specifici, corredati da tempistiche precise per rendere raggiungibili gli obiettivi; in particolare, sul tema delle carenze impiantistiche, va chiarito il meccanismo di attuazione specifica e i rimedi nel caso di inadempienze. Tra i macro obiettivi va considerata la prevenzione della produzione dei rifiuti, tra gli obiettivi quello di favorire innovazione e ricerca, in particolare per lo sviluppo di nuove filiere ed il riciclo di rifiuti attualmente di difficile gestione. Va considerato il flusso dei fanghi di depurazione (in ottica di economia circolare, riciclo di materia prima critiche quale il fosforo, e agricoltura sostenibile), vanno approfonditi gli aspetti dei decreti EoW e dei sottoprodotti auspicando a tal proposito un maggior impulso a livello centrale con il

		coinvolgimento attivo delle regioni, va garantita l'effettiva prossimità della gestione dei rifiuti mettendo in campo azioni per evitare anche che particolari tipologie di rifiuto di cui ai CER 191212, 191210, 190501 (decadenti dai trattamenti dei RU) siano trattate all'interno di macroaree identificandone l'effettiva natura per ridurre la produzione ed incentivare il recupero (le norme prevedono la libera circolazione dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani destinati a recupero, è fondamentale il confronto con le Regioni), incentivare il riutilizzo semplificando l'iter autorizzativo per l'operazione di "preparazione per il riutilizzo", prevedere azioni per l'applicazione obbligatoria dei CAM nella sezione dei RC&D, va imposta la verifica delle capacità autorizzate delle discariche per RCA. La Regione ritiene che debba essere chiarita nel caso di necessità impiantistica chi e come decide in quale pianificazione regionale vada prevista, come si debba procedere al consequenziale adeguamento di piano e relativo monitoraggio. Puntualizza infine, auspicando che siano resi disponibili i documenti completi delle analisi dei flussi e delle analisi LCA effettuate da ISPRA, che è in fase di approvazione l'aggiornamento del PRGR comprensivo del Programma di Bonifica delle Aree Inquinata il piano vigente del 2014 (dal quale ruolo si evince il rilevante ruolo dell'LCA e che i rifiuti urbani lombardi conferiti in discarica sono già di gran lunga inferiori all'obiettivo europeo del 10% stabilito per il 2035).
49107/MITE del 21.04.2022	Soprintendenza ABAP per le province di Verona, Rovigo e Vicenza	Parere endoprocedimentale trasmesso per competenza dalla Soprintendenza alla DG-ABAP Servizio V del MiC. Il MITE per conoscenza.
49119/MITE del 21.04.2022	Parco archeologico di Ercolano	Parere endoprocedimentale trasmesso per competenza dalla Soprintendenza alla DG-ABAP Servizio V del MiC. Il MITE per conoscenza. Ritrasmette parere sulla fase di scoping.
49240/MITE del 21.04.2022	On.le Alberto Zolezzi - Parlamentare in Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici alla Camera e in COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITA'ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU	Si ritiene positivo il giudizio sul PNGR sebbene andrebbe meglio puntualizzato il concetto della macroarea (anche in relazione all'autosufficienza della gestione dei rifiuti in ambito regionale) che contempere non solo i rifiuti urbani ma anche quelli speciali e l'interconnessione delle filiere produttive; una corretta procedura di LCA potrebbe contribuire in maniera determinante alle pianificazioni regionali, nell'ambito delle quali non si dovrebbero prevedere più inceneritori, anche in relazione ad una raccolta differenziata più spinta, e più che su impianti di digestione anaerobica (soprattutto realizzati per la

	ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	produzione di biogas/biometano) si dovrebbe spingere verso un recupero di materia mediante impianti di compostaggio di prossimità e domestico. Più in generale si dovrebbe procedere all'istituzione degli EGATO,. Da ultimo per alcuni flussi strategici sono fatte alcune osservazioni per incrementarne il recupero: per i RAEE una maggiore raccolta differenziata, per i Rc&D la possibilità di frantumazione e riutilizzo in sito, una selezione a monte per materiale e per colore per avere un maggior recupero degli imballaggi da raccolta differenziata. Infine si ritiene che si debbano ampliare le considerazioni sui flussi di batterie, pile ed accumulatori, rifiuti contenenti amianto e rifiuti contaminati da PFAS o idrocarburi, fanghi di depurazione, PAP, oli esausti minerali e vegetali.
49518/MITE del 22.04.2022	ARPAPUGLIA	ARPA riscontra che le proprie osservazioni presentate in fase di Scoping sono state recepite nel RA, precisa un refuso sul capitolo 2 nel riferimento ad una tabella 26 invece di tabella 23, va meglio puntualizzata alla tab 23 del RA l'azione di miglioramento della RD non necessariamente associata ad un miglioramento laddove è eseguita con il porta a porta, va specificato il concetto di "elevato standard gestionale e tecnologico" per ciascun impianto sia con riferimento al "MACRO OBIETTIVO D" sia alla tab 23 del cap. 8 del PNGR sia nel relativo monitoraggio essendo uno degli indicatori per la verifica del "MACRO OBIETTIVO D" il numero di impianti, andrebbe integrata sia la Macroazione 5 che l' Obiettivo Generale III prevedendo il rafforzamento dei controlli e ai relativi fondi e risorse disponibili, andrebbero trattate le criticità del sistema ed i gap impiantistici afferenti il flusso dei fanghi di depurazione sebbene la normativa europea sia in revisione.
50422/MITE del 26.04.2022	Saint-Gobain S.p.A. Italia	La Società chiede una maggior speciazione dei RC&D in funzione delle peculiarità fisico-chimiche differenti, una stima dei flussi dei rifiuti che preveda oltre al MUD anche il dialogo con gli stakeholder coinvolti in tutte le fasi della catena gestionale, target regionali che prevedano per i RC&D oltre che l'utilizzo per sottofondi stradali anche altri riutilizzi in funzione delle caratteristiche chimico-fisiche, l'auspicio di legiferare sui criteri EoW mediante il coinvolgimento con gli stakeholders, considerare nella check list di cui alla tabella 5 l'inserimento di una verifica sull'attuazione di un Piano di controlli adeguato eseguito da parte delle autorità competenti.



50571/MITE del 26.04.2022	Soprintendenza ABAP per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio- Ossola e Vercelli	Parere endoprocedimentale trasmesso per competenza dalla Soprintendenza alla DG-ABAP Servizio V del MiC. Il MITE per conoscenza.
50691/MITE del 26.04.2022	Regione Liguria	La Regione sulla base del recepimento delle proprie osservazioni nel RA, ne ripropone alcune con maggior grado di approfondimento. La Regione ritiene che i criteri per la definizione delle macroaree (capitolo 10 del PNGR) possano inficiare il raggiungimento degli obiettivi comunitari di minimizzazione del ricorso alla discarica in quanto escludono protocolli d'intesa tra Regioni che, sulla base di analisi costi-benefici e/o valutazioni basate su LCA, potrebbero arrecare vantaggio ambientale ed economico rispetto al trattamento dei rifiuti urbani vincolato alla prossimità regionale. L'aggiornamento del PRGR e delle Bonifiche 2021-2026 (che potrebbe essere approvato dal Consiglio Regionale entro fine maggio 2022) prevede una matrice di cross reference che correla i contenuti del Piano con le macrosezioni definite dal PNGR, ulteriore elemento di novità per le frazioni decadenti da TMB ed altri flussi compatibili da trattamento RD per ridurre il conferimento in discarica si prevede la produzione di prodotti chimici a fini energetici tramite tecnologie "waste to chemicals" e solo ove queste non siano realizzabili è prevista in alternativa una soluzione "waste to energy"(eventualmente si può togliere). La Regione auspica che il PNGR fornisca valutazioni preliminari in merito alle tecnologie utilizzabili (al fine di minimizzare il conferimento in discarica), ulteriori linee di finanziamento dedicate alle carenze impiantistiche individuate dal PNGR, un ruolo attivo dei sistemi regionali di educazione ambientale nell'ambito del Piano nazionale di comunicazione e conoscenza ambientale in tema di rifiuti e di economia circolare, che siano resi disponibili i documenti completi delle analisi dei flussi e delle LCA effettuate da ISPRA. Infine la Regione ritiene indispensabile avere informazioni sulla metodologia di calcolo per il riciclo dei rifiuti come previsto da Direttiva UE e sulla concreta applicabilità dei "Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento in discarica" introdotti dal D.Lgs. 121/2020 che hanno introdotto possibilità non immediatamente compatibili con la minimizzazione del ricorso alla discarica.
51163/MITE del 27.04.2022	CONFINDUSTRIA CISAMBIENTE	Cisambiente ritiene fondamentale affrontare il flusso strategico dei fanghi di depurazione, che l'utilizzo del Life Cycle Assessment quale strumento di pianificazione dei

		<p>PRGR possa essere problematica in considerazione della complessità dell’LCA, l’emanazione del decreto EoW per i RC&amp;D in approvazione potrebbe determinare una diminuzione del quantitativo di rifiuti recuperati (per parametro idrocarburi C&gt;12 indicato nella tabella 2 della bozza di D.M. ed equivalente all’attuale limite per i suoli per le aree a destinazione agricola e residenziale 750 mg/Kg invece di 50 mg/Kg; attualmente i dati statistici evidenziano valori superiori a 50 mg/Kg valori per tali rifiuti destinati all’utilizzo per sottofondi stradali e per piazzali industriali).</p>
51500/MITE del 28/04/2022	<p>GREENPEACE, ZEROWASTE Italy, KYOTO CLUB,LEGAMBIENTE, WWF</p>	<p>Le associazioni si esprimono positivamente sulla proposta di PNGR nel merito (spinta all’evoluzione del sistema delle raccolte differenziate e del recupero di materia) e nel metodo (in quanto Piano “di indirizzo” alle pianificazioni regionali) sebbene auspichino una maggiore concretezza nelle indicazioni operative afferenti alle azioni gerarchicamente superiori, quali riduzione, riuso e riciclo. In tale ottica si ritiene che il PNGR debba incidere su direttrici virtuose quali la riduzione del RU, l’innalzamento del tasso di RD del tasso di “preparazione per il riuso e riciclo”, ovvero il recupero netto di materia; nel denotare alcune piccole “sbavature” del PNRR, quali i finanziamenti ai sistemi a contenitore stradale con accesso controllato (che in base a tutte le evidenze disponibili, e non sono poche, diminuiscono la quantità e qualità dei materiali riciclabili raccolti ed aumentano la quota di littering). Si teme che assumere come determinante il “Landfill Cap” al 10% entro il 2035 (mentre il PNRR ha un orizzonte al 2028) favorisca l’incenerimento del RUR senza pretrattamenti in controtendenza rispetto alla proposta parlamentare di anticipare al 2025 (e non 2027) il meccanismo degli ETS all’incenerimento dei rifiuti in quanto la relativa impronta climalterante è già marcatamente superiore a quella del mix energetico nazionale ed europeo (600-700 g CO2/kWh, ovviamente computando solo quella fossile, contro i ca. 250 g CO2/kWh circa del mix energetico), incenerimento considerato non parte dell’economia circolare ma lineare ed in contrasto con l’agenda sulla Economia Circolare rispetto alla quale comporta “un danno significativo”. Da ultimo viene ricordato che l’Europarlamento nell’ambito della revisione di metà percorso del Pacchetto Economia Circolare tenderebbe ad un superamento del “landfill cap” (limite di percentuale/anno in discarica) con un “residual waste cap” (kg di rifiuto residuo per abitante) che porterebbe a lavorare, in modo più coerente con l’agenda della Economia Circolare, sulla minimizzazione del RUR</p>

		(prodotta dalle azioni ai livelli più elevati della Gerarchia), qualunque ne sia la destinazione, in quanto anche l'incenerimento, come la discarica, è un leakage (perdita) di risorse dagli schemi della Economia Circolare.
51551/MITE del 28.04.2022	Soprintendenza ABAP della Basilicata - Potenza	Parere endoprocedimentale trasmesso per competenza dalla Soprintendenza alla DG-ABAP Servizio V del MiC. Il MITE per conoscenza.
51982/MITE del 28.04.2022	Confindustria - Federbeton	Si condivide l'impostazione generale e molte delle previsioni del PNGR (i flussi strategici individuati, LCA quale strumento per l'elaborazione dei PRGR, la promozione del ricorso a misure di demolizione selettiva secondo la UNI/PdR 75:2020, lo spiemonteviluppo di tecnologie di riciclaggio per reimmettere la materia nei cicli produttivi, la realizzazione di centri per la preparazione per il riutilizzo al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi comunitari). In considerazione del maggiore quantitativo di rifiuti indifferenziati/CSS che le cementerie italiane potrebbero assorbire se venissero incrementati i volumi autorizzati si chiede di aggiungere alla "Tabella 23" pag. 59 in corrispondenza delle "azioni regionali da intraprendere" prima riga -Rifiuti urbani indifferenziati- "l'avvio a co-incenerimento dei rifiuti in uscita da impianti di pre-trattamento in cui si prepara combustibile di recupero di qualità adeguata"; seconda riga - Rifiuti organici - "le potenzialità inesprese di impianti di co-combustione già esistenti sul territorio, come cementerie e centrali termoelettriche". In considerazione del quantitativo di materie prime che potrebbero essere sostituite dall'utilizzo di RC&D di pari caratteristiche chimico-fisiche si chiede di favorire la creazione di un mercato per gli aggregati di recupero di ottima qualità, cui tendono le azioni del PNGR per lo sviluppo di una demolizione sempre più selettiva. Si chiede di aggiungere alla "Tabella 23" pag. 60 seconda riga - "Rifiuti inerti da costruzione e demolizione" anche i centri di raccolta, e incrementare l'utilizzo dei sottoprodotti attraverso la creazione di piattaforme regionali di incontro fra domanda ed offerta di aggregati riciclati; quarta riga sviluppare nuove tecnologie sulla base dell'LCA.
52294/MITE del 29.04.2022	Provincia Autonoma di Bolzano	Ritiene auspicabile (rif. par. 8.1 del PNGR) una regolamentazione degli impianti autorizzati al trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati R12 (o R5), definendo anche in conformità con il contenuto delle BREF (Bref Cap. 2.1.4 Blending and Mixing del WT Bref 2018) la finalità della attività di miscelazione, soprattutto quando

		questi impianti non sono solo destinati al trattamento della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani ma trattano anche rifiuti speciali; in uscita dalle succitate attività è il rifiuto di cui al CER 191212 che sono stati esportati per 375000 tonnellate a fronte del totale di 3,9 milioni tonnellate di rifiuti speciali esportati (Rapporto ISPRA 2021). Infine (rif. par. 8.1 del PNGR) indica tra le attività che dovrebbero essere intraprese dalle regioni: “Sviluppare e realizzare impianti con nuove tecnologie di riciclaggio delle frazioni di scarto (ad esempio, mediante processi di riciclaggio chimico per le frazioni non riciclabili meccanicamente e quindi destinate a discarica o termovalorizzazione)”.
52317/MITE del 29.04.2022	Soprintendenza ABAP per la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale	Parere endoprocedimentale trasmesso per competenza dalla Soprintendenza alla DG-ABAP Servizio V del MiC. Il MITE per conoscenza.
52397/MITE del 29.04.2022	ASSOCARTA	Presentano pareri molto affini. Esprimono positivo apprezzamento sul PNGR, si ritiene che per ridurre lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle cartiere, il solo rifiuto di cui al CER 030307 “Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone” viene per più della metà smaltito in discarica, bisogna adottare misure atte a: incrementare la qualità nella raccolta e selezione della carta da riciclare al fine di consentire una minore produzione di scarti del riciclo; separare a monte dei materiali compositi e gli imballaggi complessi da destinare specificatamente a cartiere dedicate sempre al fine di consentire una minore produzione di scarti del riciclo; introdurre su vasta scala di nuove tecnologie di recupero delle fibre disidratazione degli scarti e produzione di plastiche di recupero dagli scarti del riciclo; adozione in maniera sistemica e estensiva della disciplina del sottoprodotto con l'impiego di fibre e cariche minerali da separazione meccanica e fanghi di depurazione in buone pratiche di simbiosi industriale per la produzione di carta e altri manufatti, il compostaggio e la produzione di biogas. Si suggerisce per ridurre nel breve e medio periodo il ricorso alla discarica il recupero energetico.
52405/MITE del 29.04.2022	FEDERAZIONE CARTA E GRAFICA	
52423/MITE del 29.04.2022	ASSOAMBIENTE	L'associazione valuta positivamente l'introduzione del PNGR nel quadro normativo. In relazione alle macroaree ritiene che la FORSU debba essere oggetto di libero mercato (sempre più competitivo anche nelle regioni del centro-sud), che la pianificazione prospettata dal PNGR si raccordi con quella tariffaria di ARERA, che sui flussi

		<p>strategici siano considerate le “frazioni negative” per le quali una pianificazione impiantistica eviterebbe l’esportazione all’estero delle stesse ed il rispetto dei target europei di riciclo, che il PNGR fornisca azioni regionali più puntuali da intraprendere per colmare il gap individuato per ciascun flusso preso in considerazione anche sotto il controllo ed impulso del MITE, che siano presi in considerazione come “strategici” altri flussi (batterie al litio, gomma da PFU, vetroresina, fanghi di depurazione, ingombranti, rifiuti da spazzamento, ceneri di termovalorizzazione). Auspica nel PNGR strumenti economici e finanziari per favorire il riciclo e la sostenibilità, misure di semplificazione della disciplina dell’EoW, un Piano di comunicazione che meglio illustri i progressi tecnico-scientifici nell’economica circolare per attenuare la sindrome NIMBY</p>
52429/MITE del 29.04.2022	DG IE del MITE	<p>Con riferimento agli aspetti di produzione di energia da fonti rinnovabili e riduzione dei consumi finali di energia, per quanto di competenza, non formula osservazioni in merito.</p>
52442/MITE del 29.04.2022 e 52985/MITE del 02.05.2022	<p>Associazione Nazionale degli Enti di Governo d’Ambito per l’Idrico e i Rifiuti</p>	<p>L’associazione esprime un giudizio di massima positivo sul PNGR, auspica nello stesso un ruolo primario per gli enti di governo d’ambito (EGATO), organismo istituito dalle Regioni o Province autonome per ciascun Ambito Territoriale Ottimale (ATO) ai quali partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricadenti nell’ambito, svolge il compito di organizzare i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli del ciclo dei rifiuti urbani, sceglie la forma di gestione, determina le tariffe all’utenza per quanto di competenza, affida la gestione e relativo controllo, approva i Piani d’ambito. Auspica un raccordo tra il PNGR ed il Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti. Infine si ritiene fondamentale stabilire una metodologia comune per il tasso effettivo di calcolo di riciclo e si adottino sistemi di deposito su cauzione obbligatori (DRS) per i contenitori per bevande che per gli Stati membri che lo hanno adottato hanno permesso il raggiungimento di target di intercettazione per il riciclo in linea con i target stabiliti dalla Direttiva SUP.</p>
52452/MITE del 29.04.2022	Regione Emilia Romagna	<p>La Regione esprime un parere positivo sul PNGR condividendone la metodologia, i contenuti ed i principi; in particolare il rispetto dei principi di autosufficienza e di prossimità, nella definizione del fabbisogno impiantistico e infrastrutturale, al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti. La Regione ritiene che,</p>

		<p>diversamente da quanto previsto nel PNGR la Direttiva CE 2008/98, all'art. 16 comma 1, dispone che gli stati membri adottino "le misure appropriate per la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti...", prevedendo che il principio di autosufficienza per lo smaltimento si applichi a tutte le categorie rifiuti, urbani e speciali; a tal proposito chiede di integrare il PNGR al fine di renderlo conforme alla Direttiva europea ed individuare tempi e termini certi per la messa a regime del sistema, prevedendo controlli e sanzioni per le Regioni inadempienti. Nel dettaglio la Regione richiede che il PNGR espliciti una specifica linea Guida per il metodo di calcolo degli obiettivi di riciclaggio che concretizzi il richiamo alla nella Decisione (UE) 2019/1004; che l'applicazione dell'LCA nella redazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti sia eventuale; che sia effettuata a livello nazionale l'analisi merceologica dei vari flussi a seconda dei diversi modelli di raccolta; che si vada a considerare tra i flussi strategici i fanghi di depurazione; che si rafforzi il coinvolgimento di Regioni ed Agenzie ambientali regionali nell'ambito della definizione dei nuovi Decreti EoW e di auspicate discipline anche nel settore dei sottoprodotti anche attraverso l'inserimento di una specifica azione che preveda l'istituzione di un coordinamento centrale MITE/ISPRA con la diretta partecipazione di Regioni/ARPA; che i piani regionali di gestione dei rifiuti venga precisata (voce A.1 Tabella 5 - Check list del PNGR) anche l'eccezione prevista dall'art. 10 comma 4 della Direttiva CE 2008/98 ed inerente i "rifiuti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti raccolti separatamente per i quali l'incenerimento produca il miglior risultato ambientale"; che si consideri tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile più rilevanti (paragrafo 1.7) anche il Goal 2 "Sconfiggere la fame" dell'Agenda 2030, in riferimento alle strategie sui rifiuti alimentari; di rivedere alcuni dati (pag. 37 "Tabella 9" in luogo di "Figura 9" con controllo dei dati sull'incremento dell'incenerimento; Tabella 11 se riferita al 2019 va corretto il numero degli impianti di coincenerimento che è pari a 0 in Regione Emilia Romagna; parimenti Tabella 14 gli impianti di discarica operativi sono 11 e non 12 e gli impianti di compostaggio e digestione anaerobica sono 19 e non 13); si chiede la messa a disposizione del documento ISPRA, 2022 "Analisi dei Flussi dei rifiuti urbani come supporto dell'elaborazione della pianificazione nazionale della gestione dei rifiuti urbani e base per il Life Cycle Assessment" (Relazione Final, ISPRA, Roma); si</p>
--	--	--

		<p>sottolinea l'importanza dell'aggiornamento del Programma Nazionale della Prevenzione dei rifiuti (art.180 del D.lgs. 152/06) all'esito del quale andranno aggiornati sia il PNGR che i PRGR.</p> <p>Relativamente al monitoraggio del PNGR, per gli indicatori di monitoraggio definiti a partire dagli obiettivi di sostenibilità derivati dalla Strategia Nazionale Sviluppo Sostenibile si suggerisce di utilizzare gli indicatori ISTAT (indicatori per lo sviluppo sostenibile) che sono calcolati a livello nazionale con frequenza annuale; in merito agli indicatori di attuazione dell'obiettivo "Garantire il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti e di riduzione dello smaltimento" si consiglia di inserire esplicitamente l'elenco degli indicatori necessari per il monitoraggio dell'attuazione di questo obiettivo; segnala che l'indicatore " n. impianti operativi " proposto per il macro obiettivo Razionalizzazione ed ottimizzare il parco impiantistico nazionale secondo criteri di sostenibilità, efficienza, efficacia ed economicità " potrebbe non essere funzionale al monitoraggio del raggiungimento dell'obiettivo, in quanto idoneo ad un monitoraggio solamente quantitativo del numero di impianti e non anche al soddisfacimento della gestione complessiva dei quantitativi dei rifiuti gestiti; infine propone di specificare per ogni indicatore di monitoraggio o almeno per quelli che costituiranno il set minimo che dovrà essere incluso, da parte delle Regioni nei Piani Regionali di Gestione Rifiuti, i dati di base per l'elaborazione, la fonte di riferimento e la metodologia per il calcolo.</p>
52471/MITE del 29.04.2022	Regione Piemonte	<p>IL PNGR delinea in modo generale le politiche su cui dovrebbero essere orientate le azioni su scala regionale o extra regionale è pertanto auspicabile un'interlocuzione tecnica tra le Regioni e il MITE al fine di una valutazione congiunta ed organica dei contenuti del Programma. Occorre definire la relazione tra la strategia nazionale e l'articolo 35 (in particolare commi 2, 6 e 7) del D.L. 133/2014 (convertito con L. 164/2014) almeno per le filiere relative alla frazione organica ed al recupero energetico dei rifiuti urbani. In relazione alla definizione delle macroaree, il PNGR incentiva la minimizzazione del ricorso alle macroaree ma dovrà fornire:</p> <p>- i criteri per creare le sinergie tra le regioni all'interno delle macroaree nel rispetto degli obiettivi stabiliti dall'art.198-bis comma 3 lett. d) del D.Lgs. n. 152/2006 e</p>

		<p>come queste sinergie siano compatibili con le pianificazioni regionali;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- indicazioni sulle necessità impiantistiche a livello di macroarea in funzione dei flussi di rifiuti considerati;</li> <li>- criteri che rendano compatibili gli insediamenti di recupero/smaltimento con il rispetto del principio di prossimità (con riferimento al fatto che per la sostenibilità la maggior parte degli impianti tratta, oltre agli urbani, anche rifiuti speciali di origine extra urbana, questi ultimi esenti da limitazioni di trattamento in ambiti territoriali ottimali e dal principio stesso.</li> </ul> <p>Relativamente al RA si richiede che l’LCA sia facoltativa, l’analisi di coerenza esterna è stata correttamente condotta sebbene si suggerisca di prendere in considerazione la possibilità di sviluppare un sistema per le compensazioni ambientali secondo un approccio finalizzato ad orientare nel loro complesso l’insieme delle misure compensative legate ai singoli interventi infrastrutturali al fine di ottenerne il coordinamento, nonché di accrescerne la significatività e rilevanza ambientale. In merito al monitoraggio se ne condivide l’impostazione metodologica, ma si ritiene necessario definire i ruoli tra il livello nazionale e quello regionale evitando sovrapposizioni tra i rapporti di monitoraggio del piano nazionale e quelli dei piani regionali; a si chiede di definire un set minimo di indicatori condivisi a livello nazionale sul modello di quelli utilizzati da “monitor piani”, ad esempio nell’ambito degli indicatori di bechmarkig, che possono essere forniti dalle Regioni per quanto di loro competenza e in base al loro ruolo pianificatorio. Infine si precisa che risulta in corso la procedura di VAS relativa all’aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, comprensivo anche del Piano Bonifiche</p>
52746/MITE del 02.05.2022	Margherita Bologna	Sono proposte soluzioni impiantistiche per i vari flussi di rifiuti volti a incrementare l’effettivo recupero.
52557/MITE del 29.04.2022	Acquedotto Pugliese	Esprime il proprio “nulla osta” di massima al Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti (PNGR).
52264/MITE del 29.04.2022	Regione Autonoma della Sardegna - ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE	La Regione suggerisce di introdurre nel quadro di riferimento della sostenibilità ambientale (Paragrafo 4 del RA) un settore ambientale specifico per mobilità e trasporti, <i>“al fine di meglio descrivere gli impatti ambientali, attraverso una valutazione degli effetti delle azioni prodotte sull’ambiente dal punto di vista del sistema dei trasporti, sia per quanto riguarda le modalità</i>



		<p><i>di spostamento connesse con le attività antropiche sia per gli aspetti relativi al trasporto dei rifiuti”</i>; di includere nel quadro programmatico e pianificatorio pertinente, riportato nella Tabella 6 del RA, anche il “<i>Piano Nazionale del Cold Ironing</i>”, il cui obiettivo prioritario è quello di elettrificare le banchine portuali al fine di ridurre al minimo la dipendenza dai combustibili fossili e l’impatto ambientale del settore dei trasporti marittimi. La Regione chiede che l’LCA sia una metodologia facoltativa, atteso che la Regione Sardegna ha utilizzato nei precedenti cicli di pianificazione propri metodi e indicatori per l’individuazione e la misurazione dei potenziali impatti ambientali riconducibili ai diversi flussi di rifiuti analizzati. In relazione ai Piano nazionale di comunicazione e conoscenza ambientale in tema di rifiuti e di economia circolare e al Piano della gestione delle macerie di cui ai paragrafi 11 e 13 del PNGR, i evidenzia che l’eventuale predisposizione di analoghi piani di livello regionale è da intendersi subordinata alla preliminare modifica del comma 3 dell’art. 199 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. recante i contenuti dei Piani regionali.</p>
52489/MITE del 29.04.2022	ARPAT-Direzione Tecnica –Settore VIA e VAS	<p>ARPAT premette che trattandosi di un documento di natura strategica che non dettaglia le misure né localizza alcun progetto o intervento specifico sul territorio, non è possibile esprimere una valutazione puntuale che vie rinviata alla fase di definizione dei Piani regionali per la gestione dei rifiuti e nelle procedure ambientali previste in fase di autorizzazione di impianti. Si chiedono indicazioni più precise in particolare all’operazione R12, che nella Tabella 12 di pag. 43 della proposta di Programma viene conteggiata come recupero di materia. Si ritiene necessario che il censimento impiantistico (ad esempio: Tabella 13 a pag. 45 della proposta di Programma) non riporti solo il numero degli impianti, ma anche le potenzialità e l’efficienza del trattamento. Nella Tabella 23 della proposta di Programma, nella riga riferita alle discariche contenenti amianto, in riferimento allo stato impiantistico, si ritiene necessario che sia indicata anche la capacità residua. Come osservazioni puntuali sul RA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tabella 62, pag. 269, “<i>Potenziali effetti ambientali sulla componente ambiente idrico e gestione delle acque</i>”, nella colonna riportante le misure di mitigazione si propone di che sia inserito «<i>l’utilizzo di tecnologie che permettano il recupero dell’acqua e il ri-utilizzo negli impianti</i>».</li> <li>- Tabella 64, pag. 274, “<i>Potenziali effetti ambientali sulla componente suolo e sottosuolo</i>”, nella colonna riportante</li> </ul>

		<p>le misure di mitigazione si parla di «... <i>favorire la massima permeabilità</i>»: si ritiene opportuno che tale indicazione sia contemperata con la necessità della prevenzione di sversamenti di sostanze inquinanti e la tutela della risorsa idrica.</p> <p>- Tabella 68, pag. 279, “<i>Rapporto tra i potenziali effetti ambientali del PNGR e gli obiettivi ambientali del principio DNSH</i>” Nella colonna «<i>prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo</i>» in relazione alla Qualità delle acque superficiali si ritiene utile richiamare anche l’utilizzo di tecnologie che permettano il recupero delle acque nell’impianto.</p> <p>Si segnala inoltre che nel RA a pag. 301 nella Tabella 74 viene richiamata, alla penultima riga della tabella, la Tabella 26 della proposta di Programma che tuttavia non si ritrova nel documento (si presuppone essere la check list dei piani indicata come Tabella 5). Coerentemente con quanto affermato a pag. 85 del Programma, il riferimento corretto sembrerebbe essere alla stessa Tabella 23, citata nella colonna accanto della Tabella 74 del RA. Si rileva tuttavia che tale tabella non riporta le caratteristiche tecnologiche a cui si rimanda dalla Tabella 28 e dalla Tabella 29 “<i>Indicatori di attuazione delle macro-obiettivi del Piano</i>” della proposta di Programma.</p>
52595/MITE del 29.04.2022	ACEA	<p>Si rileva l’assenza di misure volte ad assicurare la tempestività e l’efficacia delle azioni necessarie per colmare i gap impiantistici cui si potrebbe soprassedere attraverso un rafforzamento dei poteri dell’amministrazione centrale anche attraverso il chiarimento della relazione tra il PNGR e la programmazione operata a livello centrale dai decreti di cui all’articolo 35 del d.l. Sblocca Italia. Si rammenta come i ritardi del rilascio delle autorizzazioni/rinnovi (anche aggravati dai contenziosi), i ritardi dell’emanazione dei decreti EoW sono da ostacolo alla realizzazione degli impianti necessari alla chiusura del ciclo dei rifiuti ed al perseguimento degli obiettivi di circolarità. Si ritiene fondamentale: completare l’assetto della governance attraverso l’istituzione degli ATO; si condivide il criterio dell’autosufficienza per macroarea prevedendo laddove l’obiettivo di garantire il recupero della frazione organica trovi disponibilità solo parziale a livello locale, accordi preferenziali con regioni/territori limitrofi; si ritiene fondamentale il ruolo di ARERA nell’affiancamento della programmazione settoriale. Si fanno varie considerazioni sull’indifferenziato (per il</p>

		quale il PNGR dovrebbe procedere all'individuazione della capacità di trattamento già installata e di quella necessaria), organico (positivo rafforzamento del principio di autosufficienza regionale), fanghi di depurazione (flusso strategico che va affrontato nel PNGR), RAEE (incrementare la raccolta e incentivare il recupero)
52607/MITE del 29.04.2022	Rete Rifiuti Zero dell'Emilia Romagna, affiliata Zero Waste Italy	Si chiede di prevedere nel PNGR: L'applicazione su tutto il territorio nazionale della tariffazione puntuale sul secco residuo e sul rifiuto organico; l'introduzione della raccolta differenziata e riciclaggio dei prodotti assorbenti per l'igiene e di qualsiasi altra frazione di cui si evidenzino possibilità di riciclaggio; la selezione del rifiuto residuo ai fini del riciclaggio delle frazioni ricavate e stabilizzazione del sotto vaglio; l'indicazione preferenziale di una raccolta domiciliare, o comunque l'indicazione di sistemi di raccolta che garantiscano la massima qualità e la minima presenza di materiali non conformi nelle raccolte differenziate; l'obbligo di differenziare i costi di trattamento delle raccolte differenziate in base alla presenza di materiali non conformi e scarti prodotti; il divieto di collocare in discarica o incenerimento anche con recupero energetico qualsiasi raccolta differenziata di cui sia possibile ricavare in toto o in parte materiale da riciclare; piena diffusione dell'autocompostaggio e del compostaggio di comunità a partire dalle aree meno densamente abitate (sotto i 100 abitanti per kmq); di promuovere il riciclaggio delle plastiche miste.
53004/MITE del 02.05.2022	Montello - Industria del recupero e del riciclo	Il rifiuto va considerato come una risorsa e come tale oggetto di libero mercato dove potrà valorizzato al meglio.
53052/MITE del 02.05.2022	PdCM - Dipartimento della Protezione Civile – Ufficio II	Con riferimento al Capitolo 13 del PNGR relativo al "PIANO DELLA GESTIONE DELLE MACERIE", sono proposte alcune puntuali modifiche. Inserimento delle frasi a seguire: dopo il 1 capoverso, pag. 87 <i>"A valle della delibera di dichiarazione dello stato di emergenza, la gestione delle macerie avviene secondo un percorso normativo non ordinario che trova fondamento nelle disposizioni d'urgenza, quali le ordinanze di protezione civile, che disciplinano i primi interventi da realizzare e le eventuali deroghe alle vigenti normative. Tali procedure sono utilizzate per favorire un'adeguata gestione delle macerie e dei rifiuti derivati dal sisma, in linea con i tempi legati all'emergenza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico"</i> ; dopo il 2° capoverso, pag. 87 <i>"In particolare, sul tema della gestione delle macerie a seguito di evento sismico, il Dipartimento della Protezione</i>

		<p>civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sta lavorando, di concerto con le Amministrazioni interessate, a specifiche indicazioni operative per la predisposizione di piani territoriali"; 3° capoverso, pag. 87 "L'ambito di applicazione del presente documento è riferito alle macerie derivanti dal crollo e demolizioni di edifici e infrastrutture a seguito di un evento sismico dal luogo di produzione fino all'Impianto"; 7° capoverso, pag. 87 "Possono non rientrare in tale classificazione ovvero non sono considerati "rifiuti" i seguenti materiali"; 2° capoverso, pag. 88 si propone di modificare in "La gestione delle macerie segue un percorso articolato, la cui filiera è suddivisa in differenti fasi, a seconda che le macerie prodotte dall'evento siano selezionate in loco oppure trasportate presso un sito di deposito temporaneo (SDT) prima della raccolta."; si propone di togliere le figg. n. 30 e n. 31, di eliminare il 3° capoverso di pag. 88; 1° capoverso, pag. 89, punto b) di modificarlo in "b) definire un modello procedimentale per l'individuazione e l'allestimento dei siti di deposito temporaneo prima della raccolta delle macerie e dei materiali da scavo; nonché garantirne requisiti minimi di dotazioni".</p>
53061/MITE del 02.05.2022	Regione Lazio – Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti – Area Rifiuti	<p>La Regione condivide l'impostazione generale del PNGR ed i relativi macro-obiettivi. Ritiene che il Programma vada integrato con il flusso dei fanghi di depurazione (considerati nel PRGR approvato con D.C.R. n. 4 del 5 agosto 2020) individuando gli indirizzi programmatici utili al corretto inquadramento della gestione di tale flusso, ferme restando le disposizioni specifiche che regolamenteranno l'eventuale utilizzo di fanghi per il riciclaggio del fosforo e per la produzione di compost, sebbene tale questione verrà affrontata dal MITE nell'ambito dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 2019/1009/UE.</p> <p>In relazione ai rifiuti tessili, si evidenzia che i tessili sanitari riutilizzabili stanno diventando un'opzione per sempre più famiglie per almeno tre ragioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per questioni economiche, infatti l'investimento iniziale viene ammortizzato in fretta se comparato ai costi dei pannolini usa e getta;</li> <li>- per questioni ambientali, in quanto è stato calcolato che si sottrae almeno una tonnellata di rifiuto indifferenziato a bambino usando i pannolini riutilizzabili in luogo dei pannolini usa e getta;</li> </ul>

		<p>- per la salute del bambino: in quanto da alcuni studi scientifici, si è scoperto che la temperatura all'interno del pannolino monouso aumenta di un grado ogni ora che è bagnato. Al contrario i pannolini riutilizzabili sembrano garantire un maggior benessere e comfort del bambino.</p> <p>La Regione auspica di migliorare il tasso e la qualità della raccolta separata nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa al fine di incentivare i produttori di tessili e abbigliamento a limitare l'utilizzo dei mix diversificati di materiali per favorire il successivo riciclo di tali rifiuti. Il PNGR prevede che <i>“all'interno della pianificazione occorre quindi implementare i sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti tessili anche attraverso raccolte di tipo selettivo e realizzare centri di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti tessili.”</i> In relazione a ciò la Regione ricorda di avere concesso ai comuni attraverso bandi contributi per la realizzazione dei centri di raccolta e del riuso e/o di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti; sono in corso le attività rivolte all'approvazione delle linee guida regionali per la realizzazione e gestione dei centri del riuso, che riguardano perciò le due fasi intermedie, riuso e preparazione al riutilizzo, che non sono tuttavia mai state regolamentate attraverso alcun decreto attuativo sin dall'uscita della legge di recepimento della gerarchia europea dei rifiuti e per i quali la Regione auspica un rapido intervento normativo del MITE anche alla luce delle previsioni indicate dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 che ha istituito, nello stato di previsione del MITE, un apposito fondo finalizzato ad incentivare l'apertura dei centri per la preparazione per il riutilizzo, di cui agli articoli 181 e 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.</p> <p>In relazione all'indicazione dei criteri generali per l'individuazione delle macroaree da definire tramite accordi fra regioni si ritiene necessario che la verifica del rispetto dei criteri generali da tenere in considerazione per l'individuazione delle macroaree e del conseguimento degli auspicati obiettivi e benefici indicati nel Programma sia condotta dal MITE.</p>
53067/MITE del 02.05.2022	RETEONU	Si ritiene che l'obbligatorietà della raccolta differenziata dei rifiuti tessili introdotta in Italia a partire dal 1 gennaio 2022 e dai Regimi di Responsabilità estesa del produttore (EPR) potrebbero determinare impatti sugli scenari di recupero che andrebbero maggiormente evidenziati; andrebbe chiarito il concetto di “Product as a service”

		assunto al Punto 11 (pg.80); andrebbero fornite norme e chiarimenti sulla preparazione per il riutilizzo.
53130/MITE del 02.05.2022	ATA -ATO 2 Ancona	Si chiede di considerare il flusso dei rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale sul quale si chiede di incentivarne il recupero con azioni puntuali sebbene non compaiano nelle direttive comunitarie. Sono forniti puntuali suggerimenti e correzioni al testo del PNGR per una migliore leggibilità dello stesso.
53147/MITE del 02.05.2022	Enrico del Vescovo – Consigliere nazionale Italia Nostra	Si ritiene, nell’ambito della gerarchia unionale della gestione dei rifiuti, che debba essere data una maggiore rilevanza al compostaggio aerobico diffuso che garantisce il rispetto dei principi di sussidiarietà, autosufficienza e prossimità; a tal proposito è fondamentale incentivare economicamente chi pratica l’auto compostaggio ed il compostaggio di comunità in assenza dell’adozione di una tariffa puntuale.
53149/MITE del 02.05.2022		
53170/MITE del 02.05.2022	Associazione Italiana Compostaggio	Si ritiene, nell’ambito della gerarchia unionale della gestione dei rifiuti, che debba essere data una maggiore rilevanza al compostaggio aerobico diffuso che garantisce il rispetto dei principi di sussidiarietà, autosufficienza e prossimità; a tal proposito è fondamentale incentivare economicamente chi pratica l’auto compostaggio ed il compostaggio di comunità in assenza dell’adozione di una tariffa puntuale
53369/MITE del 02.05.2022	CONAI	CONAI a livello generale condivide l’approccio metodologico e le proposte presenti nel PNGR. Ritiene che vada approfondito il tema del GPP da inserire tra le linee strategiche per la pianificazione regionale o nell’aggiornamento del Programma Nazionale di prevenzione dei rifiuti, una linea di intervento specifica che inquadri proprio le policy di acquisti verdi delle PA come strumenti fondamentali per agire anche sulla domanda di materiali riciclati di qualità e, quindi, prevenire in senso lato i rifiuti. Fondamentale la definizione dei CAM che, nel tener conto delle migliori soluzioni disponibili a mercato, fissino requisiti minimi in grado di garantire nell’immediato adeguati volumi di fornitura per la PA e promuovere a tendere la diffusione delle migliori innovazioni nell’offerta al fine aumentare la presenza di imprese compliant, in grado di offrire prodotti e servizi in linea con i requisiti ambientali previsti. Le misure di cooperazione e finanziamento sono lo strumento principale volto ad una maggiore efficienza ed efficacia del comparto industriale per la gestione dei rifiuti da imballaggio e dei rifiuti urbani in generale, si ritiene

		<p>fondamentale l'istituzione di un Tavolo interistituzionale di monitoraggio per individuare per tempo eventuali disallineamenti tra la pianificazione centrale e quella regionale, nonché per la definizione delle macroaree. E' fondamentale l'attuazione di ambiti territoriali ottimali a livello locale che attraverso una pianificazione efficace ed efficiente attivi un' economia di scala e di scopo con ottimizzazione dei costi e un efficientamento dell'intera filiera; a tal proposito viene ricordata la relazione inversa tra percentuale di raccolta differenziata e costi del servizio di igiene urbana, richiamate anche in una recente delibera della Corte dei Conti in un'analisi sulla qualità della spesa dei comuni (Deliberazione N. 14/SEZAUT/2021/FRG) con economie di scala rilevanti (all'aumentare dell'1% della quantità di rifiuti gestiti il costo medio per tonnellata di rifiuti trattati decresce in media dello 0,7%). Si auspica il raggiungimento dell'autosufficienza gestionale per macroarea attraverso un percorso graduale per riequilibrare gli assetti degli operatori di mercato. Nell'ambito dell'analisi dei flussi strategici, si ritiene fondamentale che gli scarti (non solo quelli provenienti direttamente dagli impianti di selezione e recupero ma anche dagli impianti della filiera del riciclo) siano gestiti da tecnologie in grado di ottimizzarne la gestione; relativamente alla frazione organica nel constatare l'impulso del PNGR alla realizzazione di impianti di digestione anaerobica integrati con valorizzazione della produzione di biometano si rileva che tale scelta tecnologica non debba penalizzare la produzione di ammendante di qualità, in quanto un simile approccio, nello scenario peggiore, rischierebbe di portare ad una sovrapproduzione di rifiuti speciali da trattamento (es. fanghi). Relativamente alla gestione dei rifiuti di plastica gli obiettivi minimi di riciclaggio definiti dall'Europa al 2025 non sono al momento raggiunti per effetto del combinato disposto derivante sia dell'innalzamento degli obiettivi di riciclaggio che in funzione di quanto riportato nelle decisioni (UE) 2019/665 e 2019/1004; sebbene si sia disponibili a misure di sviluppo ed alla realizzazione di impianti che introducano nuove tecnologie di riciclaggio delle frazioni di scarto (processi di riciclaggio chimico per le frazioni non riciclabili) si rappresenta come le stesse (PLASMIX soprattutto) abbiano già tutte le caratteristiche per essere convertita in un Combustibile Solido Secondario che attualmente, per una serie di ragioni anche ideologiche, viene esportato in Austria o Germania. Al fine di consentire un'accelerazione delle procedure di recupero, CONAI riporta un elenco di materiali che, da</p>
--	--	--

		trattamento degli imballaggi, non costituiscono rifiuto (esempio: nel trattamento delle bottiglie di plastica in PET, i tappi in PP o HDPE avviati al riciclaggio nel medesimo o in altri impianti). Fondamentale è l'applicazione dell'analisi LCA alla pianificazione regionale ma con "regole, perimetri e banche dati" univoche per tutte le Regioni proposte a livello centrale (anche attraverso una sorta di comitato per la Review delle stesse).
53421/MITE del 02.05.2022	BIOREPACK	Biorepack ritiene fondamentale la valorizzazione della frazione organica da raccolta differenziata attraverso un sistema omogeneo di premialità e penalità finalizzato a migliorare la quantità e qualità dell'organico raccolto, da applicare a cura delle Regioni (da integrare nella TAb. 23); che sono previste azioni regionali volte alla realizzazione di impianti con valorizzazione della sola produzione di biometano, mentre non si dice nulla rispetto alla produzione dell'ammendante compostato di qualità che rappresenta la sola forma di prodotto derivante dal riciclo del rifiuto organico; sulla limitazione alla formazione di macroaree per la gestione della frazione organica si segnala che tale previsione non tiene conto della tempistica di realizzazione degli impianti di riciclo organico (aerobico o integrati anaerobico-aerobico) e non ipotizza una possibile previsione per fasi per giungere ad una gestione di flusso di rifiuto umido esclusiva all'interno del territorio regionale.
53424/MITE del 02.05.2022	UTILITALIA	Si esprime giudizio positivo sulla decisione di supportare la pianificazione nazionale e regionale con uno studio scientifico che si avvale dell'analisi dei flussi e dell'analisi LCA (da condurre attraverso protocolli condivisi). Si esprimono perplessità sulla delega alle regioni della pianificazione impiantistica ed il raggiungimento degli obiettivi al 2035 con il rischio di fare valutazioni prospettiche non coerenti tra loro o addirittura contrastanti. In merito al fabbisogno impiantistico, i dati (con valutazione che si auspica in capo al MITE) dovrebbero specificare la capacità di trattamento distinguendola tra quella autorizzata per impianti esistenti, quella per impianti non realizzati andando altresì, a parte, a considerare anche la vita residua delle discariche e gli impianti per i quali è prevista la dismissione e/o il revamping. Tra i flussi strategici di rifiuti prioritari caratterizzati da criticità gestionali si ritiene che vada affrontato quello dei fanghi di depurazione di cui al CER 190805, e le ceneri (pesanti e leggere) da incenerimento da termovalorizzazione dai quali, in coerenza con i principi dell'economia circolare, si potrebbero recuperare



		<p>metalli (dalle ceneri pesanti) e la frazione minerale per la produzione di cemento o calcestruzzo. In relazione alla frazione organica dei RU si ritiene che, anche in ottemperanza al dettato normativo (Art. 181 comma 5 del D. Lgs. 152/2006), vuoi per la minore distanza vuoi per deficienza impiantistica si debbano considerare possibili la definizione di accordi di macroarea e prevedere un periodo transitorio per adeguare i PRGR al PNGR entro i 18 mesi dall'approvazione di quest'ultimo. Tra i flussi strategici di rifiuti prioritari caratterizzati da criticità gestionali si ritiene che vada affrontato quello dei fanghi di depurazione di cui al CER 190805. Per quanto riguarda i RAEE andrebbe inserita la misura più urgente per incrementare la raccolta estendendo il principio della responsabilità del produttore che ora viene esercitata attraverso un premio di efficienza svincolato dall'analisi degli effettivi costi che dovrebbe andare a garantire anche la copertura dei costi di raccolte domiciliari (servizio ingombranti) e capillari (microraccolte) dei RAEE, le uniche in grado di incrementare sensibilmente i livelli di intercettazione (ad oggi il costo di queste raccolte, dove attivate, è interamente a carico dei Comuni). Per quanto riguarda i rifiuti tessili la proposta del PNGR di sviluppare raccolte selettive va assolutamente supportata da meccanismi di responsabilità estesa del produttore in grado di coprire i costi incrementali di gestione. Nel PNGR non viene fatto riferimento al modello di regolazione degli impianti di chiusura del ciclo del rifiuto urbano residuo e della FORSU da parte di ARERA che prevede nel metodo tariffario (MTR-2) in sede di programmazione di settore in capo alle Regioni l'identificazione di impianti "minimi", soggetti a regolazione di costi e ricavi, anche tenuto conto del fabbisogno impiantistico tarato a livello regionale e/o di macro-area e della pressione competitiva del mercato del trattamento di tali flussi. Come ulteriore elemento di analisi si suggerisce di inserire tra i macro obiettivi, e in particolare tra le azioni prioritarie per promuovere l'economia circolare, strumenti per chiudere il ciclo delle risorse attraverso la reimmissione nel ciclo produttivo delle materie prime seconde derivate dal recupero dei rifiuti. In particolare si fa riferimento a incentivi economici per l'immissione nel mercato di MPS (come la valorizzazione dei potenziali risparmi energetici associati ai materiali secondari in sostituzione dei primari nell'ambito del mercato dei titoli di efficienza energetica), o l'utilizzo di prodotti con quote crescenti di materia prima seconda, o obblighi di utilizzo di materiali riciclati.</p>
--	--	--

53427/MITE del 02.05.2022	CONFINDUSTRIA	<p>Confindustria sottolinea la necessità di innalzare la capacità impiantistica nazionale per il conseguimento degli obiettivi dell'economia circolare massimizzando il recupero di materia (anche attraverso nuove tecnologie quali depolimerizzazione, la pirolisi e la conversione chimica mediante gassificazione; oppure attraverso impianti di trattamento per il recupero delle ceneri leggere/pesanti dei termocombustori) ed energia e minimizzando il ricorso alla discarica, anche alla luce di un ricambio impiantistico che tenga conto degli impianti prossimi al fine vita (oppure tecnologicamente vetusti o poco performanti); al riguardo si precisa che la scelta della migliore tecnologia da utilizzare per la gestione dei rifiuti deve sempre basarsi su un'analisi LCA comparativa basata su metodiche standardizzate, fra le varie tecnologie disponibili, come evidenziato negli stessi macro-obiettivi del PNGR (si suggerisce di elaborare un allegato contenente principi, regole e strumenti da utilizzare per una analisi di LCA che possa essere "riconosciuta" dal MITE stesso. Una sorta di linea guida e/o manuale che le Regioni debbono seguire nell'applicazione di tale metodologia e istituire una sorta di comitato per la Review delle stesse). Le macroaree vanno previste anche per la frazione organica, in ottemperanza al disposto normativo di cui all'art. 181 comma 5 del D. Lgs. 152/2006. Le Regioni sono tenute ad approvare o adeguare i rispettivi piani regionali di gestione dei rifiuti entro 18 mesi dalla pubblicazione del PNGR, a meno che gli stessi non siano già conformi nei contenuti o in grado di garantire comunque il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, ma non viene in nessun modo definito un periodo transitorio di gestione anche a livello di macroarea per permettere la realizzazione della rete impiantistica regionale necessaria, pena il blocco della gestione. Si ritiene opportuno effettuare integrazioni e approfondimenti su alcune categorie di rifiuti speciali critici per le quali l'attuale assetto impiantistico risulta essere già in deficit di capacità di gestione tra i quali i fanghi di depurazione, i rifiuti contenenti amianto, NORM (Naturally Occurring Radioactive Materials) e/o TENORM (technologically enhanced naturally occurring radioactive materials). Sarebbe possibile colmare il gap impiantistico dell'incenerimento autorizzando maggiori quantitativi di rifiuti da avviare in co-combustione nei cementifici. In relazione ad alcuni specifici flussi: -Per la carta si rappresenta che per il solo rifiuto di cui al CER 030307 "Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e</p>
------------------------------	---------------	--

		<p>cartone” viene per più della metà smaltito in discarica, bisogna adottare misure atte a: incrementare la qualità nella raccolta e selezione della carta da riciclare al fine di consentire una minore produzione di scarti del riciclo; separare a monte dei materiali compositi e gli imballaggi complessi da destinare specificatamente a cartiere dedicate sempre al fine di consentire una minore produzione di scarti del riciclo; introdurre su vasta scala di nuove tecnologie di recupero delle fibre disidratazione degli scarti e produzione di plastiche di recupero dagli scarti del riciclo; adozione in maniera sistemica e estensiva della disciplina del sottoprodotto con l’impiego di fibre e cariche minerali da separazione meccanica e fanghi di depurazione in buone pratiche di simbiosi industriale per la produzione di carta e altri manufatti, il compostaggio e la produzione di biogas; si suggerisce per ridurre nel breve e medio periodo il ricorso alla discarica il recupero energetico; per i RC&amp;D, in considerazione del quantitativo di materie prime che potrebbero essere sostituite dall’utilizzo di RC&amp;D di pari caratteristiche chimico-fisiche per la produzione di clinker (il costituente principale del cemento) si chiede di favorire la creazione di un mercato per gli aggregati di recupero di ottima qualità (modello “Market Inerti” sulla piattaforma O.R.S.O. della Regione Lombardia), si ritengono apprezzabili le azioni per lo sviluppo di una demolizione sempre più selettiva contenute nel PNGR. Il PNGR dovrebbe essere integrato con un riferimento più esteso ed esplicito sul ruolo di ARERA. Infine sono forniti puntuali suggerimenti e correzioni al testo del PNGR per una migliore leggibilità dello stesso.</p>
53429/Mite del 02.05.2022	CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI	<p>Andrebbero previste ed esplicitate nel PNGR le forme di sostegno (di cui all’art. 182-ter comma 5 del D.lgs 152/06) prevedendo politiche attive per favorire la collocazione dei fertilizzanti derivanti dal riciclo dei rifiuti organici; andrebbe puntualizzato il concetto che è il recupero di materia (che si concretizza attraverso la produzione di ammendanti organici) l’opzione gerarchicamente superiore a giustificare la produzione di biogas e far rientrare quest’ultimo nel computo dei rifiuti riciclati; pertanto si dovrebbe indicare una semplice preferibilità alla digestione anaerobica, assegnando la priorità alla realizzazione degli impianti di riciclo (anche di solo compostaggio) laddove non presenti.</p>

53432/Mite del 02.05.2022	ENI	<p>Il PNGR dovrà facilitare una pianificazione efficace e prospettica degli interventi regionali tramite un approccio integrato quali-quantitativo e tecnologicamente neutro, coerente con gli ambiti territoriali di intervento definiti dalla normativa e in grado di sostenere l'innovazione tecnologica (fondamentale il ricambio impiantistico) volta al miglioramento delle prestazioni ambientali in tutte le fasi di gestione dei rifiuti; Per minimizzare il consumo di suolo vergine, le dotazioni impiantistiche di nuova realizzazione dovrebbero preferibilmente essere ubicate in aree brownfield, che in generale sono infrastrutturate e in buona posizione logistica, in quanto ex aree industriali. Si ritiene fondamentale il ricorso a tecnologia spinta per permettere il raggiungimento degli obiettivi imposti dalla CE per esempio il riciclo chimico per il plasmix (attualmente avviato a incenerimento/discarica), recupero delle terre rare nei RAEE; recupero di acqua idonea ad uso industriale/agricolo da rifiuti liquidi acquosi ed infine la valorizzazione del contenuto energetico dei rifiuti che si ottiene oltre che con l'incremento della capacità di termovalorizzazione anche tramite la produzione di combustibili derivati da rifiuti con elevato saving emissivo (recycled carbon fuel) quale valida alternativa allo smaltimento in discarica. Infine in tabella riepilogativa si puntualizza che andrebbero considerati tra i flussi strategici i fanghi di depurazione, andrebbero considerati tra i rifiuti critici le terre e rocce contaminate da amianto nonché i NORM e TENORM e RAEE (più in generale si ritiene che andrebbero fornite anche linee guida per la definizione di macroaree finalizzate all'ottimizzazione della gestione di rifiuti speciali), andrebbero meglio esplicitati i dati relativi alle disponibilità residue delle discariche con la stima dei flussi attesi nei prossimi anni per fornire alle Regioni indicazioni utili alla stima del gap impiantistico e alla predisposizione un'adeguata pianificazione.</p>
53440/Mite del 02.05.2022	Regione Campania	<p>La Regione Campania reputa che quanto indicato ai paragrafi 1.6 ed 8.1 del PNGR, debba essere interpretato come ricorso al recupero energetico dei rifiuti urbani indifferenziati senza trattamento; ciò determinerebbe un aumento del fabbisogno di trattamento termico della Regione Campania superiore alla capacità tecnica dell'unico impianto campano (ubicato nel comune di Acerra); nell'immediato la Regione dovrebbe procedere alla revisione degli accordi con la CE che , per il superamento della condanna della Corte di Giustizia Commissione del 16/07/2015, prevedevano il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati tramite TMB e successivo</p>

		incenerimento del tritovagliato. Risulta fondamentale addivenire ad una metodologia unica per il calcolo del tasso di riciclaggio e della percentuale di rifiuti avviati a discarica. In relazione alla gestione della frazione organica da raccolta differenziata (per la quale non si prevedono accordi tra macroaree) per evitare l'interruzione di servizio ed il contenzioso amministrativo, va previsto un periodo transitorio per adeguare i PRGRU (approvato alla fine del 2016) al PNGR entro i 18 mesi dall'approvazione di quest'ultimo e si ritiene comunque fondamentale un chiarimento se l'orientamento teso a non movimentare i rifiuti putrescibili (ovvero minimizzarlo) prevale sulla disposizione normativa che legittima la gestione in prossimità.
53498/MITE del 03.05.2022	Regione Abruzzo	Si esprime apprezzamento sia da punto di vista metodologico che di contenuti sul PNGR ritenendo utile la condivisione comune di una metodologia, basata sull'analisi merceologica e sull'LCA, sulla quale procedere alla pianificazione regionale prevista nei PGR.
53500/MITE del 03.05.2022	MISE - DG per la Politica Industriale, l'innovazione e le Piccole e Medie Imprese - DIV. III - Economia Circolare e Politiche per lo Sviluppo Ecosostenibile	Si ritiene il PNGR condivisibile nei principi e nelle finalità: si chiede di valutare una sezione dedicata agli specifici temi dei sottoprodotti e del End of Waste, rispetto ai quali, in ragione della crescente attenzione loro dedicata per le ovvie implicazioni nel passaggio ad un'economia circolare, si potrebbe pensare di inserire un riferimento alle generali linee strategiche di trattamento e inserimento nel complessivo ciclo di gestione dei rifiuti.
53640/MITE del 03.05.2022	ARPAV	Si chiedono alcune revisioni puntuali di cui alle tabelle 10, 11 e 14 del PNGR
53951/MITE del 03.05.2022	Provincia Autonoma di Trento	Con Deliberazione di Giunta provinciale n. 2399 di data 30 dicembre 2021 è stato adottato in via preliminare il Quinto aggiornamento al Piano provinciale di gestione dei rifiuti – Stralcio per la gestione dei rifiuti urbani per la Provincia di Trento, a cui seguirà l'adozione definitiva entro la fine di maggio o l'inizio di giugno sulla base delle osservazioni pervenute ed in coerenza con i contenuti d'indirizzo definiti nel PNGR. Si raccomanda di considerare i possibili effetti ambientali significativi dell'attuazione del PNGR nel territorio provinciale con riferimento alla Carta delle Risorse Idriche, alla carta della Criticità idrica Sotterranea e alla Carta di Sintesi della Pericolosità, individuando criteri escludenti e/o penalizzanti in relazione alle zonizzazioni in esse riportate. Con riferimento ai provvedimenti di tutela elencati a pagina 73 del Rapporto ambientale del PNGR,

		si suggerisce di valutare le “Invarianti”, di cui Piano Urbanistico Provinciale, ovvero “gli elementi territoriali che costituiscono le caratteristiche distintive dell’ambiente e dell’identità territoriale in quanto di stabile configurazione o di lenta modificazione, e che sono meritevoli di tutela e di valorizzazione al fine di garantire lo sviluppo equilibrato e sostenibile nei processi evolutivi previsti e promossi dagli strumenti di pianificazione territoriale”. Si raccomanda di considerare nei criteri localizzativi, il mantenimento di “aree buffer” in riferimento alle aree di pregio.
53435/MITE del 02.05.2022	Nextchem Spa	Auspicabile che il PNGR prendesse in considerazione il riciclo chimico non come mera opzione di “riciclaggio delle frazioni di scarto” della plastica – plasmix (pag. 60 del PNGR), ma come soluzione in grado di ridurre i conferimenti in discarica di molteplici flussi di rifiuti.
54179/MITE del 03.05.2022	Parco Nazionale dei Monti Sibillini	Si chiede che la localizzazione degli impianti di gestione rifiuti non interferisca con le aree protette di cui alla L. n. 394/1991 e di incentivare modalità di raccolta compatibili con la conservazione della fauna (prevedendo, ad esempio, l'utilizzo di cassonetti o altri sistemi di raccolta tali da impedire il contatto dei rifiuti con gli animali selvatici) e che si preveda nei piani regionali di gestione dei rifiuti la concessione di finanziamenti per la realizzazione, all'interno delle aree protette, di opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

**PRESO ATTO** che relativamente al Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti (d’ora innanzi *PNGR*):

- ✓ con il parere n. 30 del 14/01/2022 la Commissione, relativamente alla consultazione del Rapporto Preliminare sul PNGR, ha dato indicazione delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale (*parere di scoping*);
- ✓ con nota acquisita al prot. con n. 403/CTVA del 27/01/2022 è stato acquisito il parere del MIC - Soprintendenza Speciale per il PNRR;
- ✓ con nota prot. n. 5465/MITE del 19/01/2022 è stato notificato all’Autorità Proponente il parere n. 30 del 14/01/2022 – e comunicato che “*ai fini della redazione del Rapporto Ambientale, si dovrà tenere conto del parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS di questo Ministero, redatto tenendo conto delle osservazioni dei Soggetti competenti in materia ambientale*”;

**CONSIDERATO** che la documentazione acquisita a seguito dell'avvio della consultazione sul "Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti" trasmessa in allegato all'istanza dall'Autorità Proponente consiste in:

- *Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti (PNGR);*
- *Rapporto Ambientale (comprensiva della Valutazione di Incidenza Ambientale);*
- *Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale del Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti (PNGR);*
- Avviso al pubblico del 16/03/2022 di cui all'art. 13 comma 5 del D. Lgs. 152/2006.

**PREMESSO** che la valutazione dell'aggiornamento del Programma e del Rapporto Ambientale nonché dell'adeguatezza delle misure di monitoraggio viene effettuata tenendo conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali;

**CONSIDERATO** gli *elaborati oggetto di consultazione e in particolare:*

*Con riferimento al Programma:*

**Tra i contenuti del PNGR** sono individuati gli obiettivi generali, i macro-obiettivi e le macro-azioni che supportano l'elaborazione dei Piani di gestione dei rifiuti delle Regioni e delle Province Autonome, ed in particolare:

Gli **OBIETTIVI GENERALI** del PNGR sono come di seguito declinati:

- I. Contribuire alla sostenibilità nell'uso delle risorse e ridurre i potenziali impatti ambientali negativi del ciclo dei rifiuti;
- II. Progressivo riequilibrio dei divari socio-economici, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti;
- III. Rafforzare la consapevolezza e i comportamenti virtuosi degli attori economici e dei cittadini per la riduzione e la valorizzazione dei rifiuti;
- IV. Promuovere una gestione del ciclo dei rifiuti che contribuisca al raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica

I **MACRO-OBIETTIVI** del PNGR sono come di seguito declinati:

- A. Ridurre il divario di pianificazione e di dotazione impiantistica tra le diverse regioni, perseguendo il progressivo riequilibrio socio-economico e la razionalizzazione del sistema impiantistico e infrastrutturale secondo criteri di sostenibilità, efficienza, efficacia, ed economicità per corrispondere ai principi di autosufficienza e prossimità;
- B. Garantire il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti e di riduzione dello smaltimento, tenendo conto anche dei regimi di responsabilità estesa del produttore (EPR) per i rifiuti prodotti;
- C. Razionalizzare e ottimizzare il sistema impiantistico e infrastrutturale attraverso una pianificazione regionale basata sulla completa tracciabilità dei rifiuti e la individuazione di

percorsi che portino nel breve termine a colmare il gap impiantistico mediante la descrizione dei sistemi esistenti con l'analisi dei flussi; sostenere la contestuale riduzione dei potenziali impatti ambientali, da valutare anche mediante l'adozione dell'analisi del ciclo di vita (LCA-Life Cycle Assessment) di sistemi integrati di gestione rifiuti;

- D. Garantire una dotazione impiantistica con elevati standard qualitativi di tipo gestionale e tecnologico;
- E. Promuovere una gestione del ciclo dei rifiuti che contribuisca in modo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica;
- F. Definire le azioni prioritarie per promuovere la comunicazione e la conoscenza ambientale in tema di rifiuti ed economia circolare.

Le MACRO-AZIONI del PNGR, sono come di seguito declinate:

1. Promozione dell'adozione dell'approccio basato sulla analisi dei flussi come base per l'applicazione dell'LCA;
2. Individuare e colmare i gap gestionali e impiantistici;
3. Verificare che la pianificazione delle Regioni sia conforme agli indirizzi e ai metodi del PNRR;
4. Promuovere la comunicazione e la conoscenza ambientale in tema di rifiuti ed economia circolare;
5. Promuovere l'attuazione delle componenti rilevanti del PNRR e di altre politiche incentivanti;
6. Minimizzare il ricorso alla pianificazione per macroaree;
7. Assicurare un adeguato monitoraggio dell'attuazione del PNRR e dei suoi impatti.

In particolare il Piano contiene:

- Nel capitolo 4, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 198-bis comma 3 lettera a) del D. Lgs. 152/2006, i dati inerenti la produzione, su scala nazionale, dei rifiuti per tipo, quantità e fonte, nonché la ricognizione impiantistica nazionale per tipologia di impianti e per Regione.
- Nel capitolo 5, 6 e 7 in ottemperanza a quanto previsto all'art. 198-bis comma 3 lettera b) del D. Lgs. 152/2006, la ricognizione impiantistica nazionale, per tipologia di impianti e per regione.
- Nel capitolo 8 in ottemperanza a quanto previsto all'art. 198-bis comma 3 lettera f) del D. Lgs. 152/2006, i flussi di rifiuti omogenei strategici (determinati a seguito del confronto con le Regioni e le Province Autonome nell'ambito del Tavolo istituito nel Novembre 2020) e azioni regionali da intraprendere per colmare il gap nazionale.
- Nel capitolo 9 in ottemperanza a quanto previsto all'art. 198-bis comma 3 lettera c) del D. Lgs. 152/2006, i "criteri e linee strategiche per l'elaborazione dei piani regionali" schematizzati in tabelle riportanti "*Sezioni dei Piani Regionali e relativi contenuti obbligatori non direttamente previsti dall'art. 199 Dlgs 152/2006*", "*Altri contenuti obbligatori non direttamente previsti dall'art. 199 Dlgs 152/2006*", "*Check list per la valutazione della coerenza dei piani regionali con la normativa comunitaria*".
- Nel capitolo 10 in ottemperanza a quanto previsto all'art. 198-bis comma 3 lettera d) del D. Lgs. 152/2006, i "*criteri per l'individuazione di macroaree definite tramite accordi tra Regioni ai sensi*



*dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, che consentano la razionalizzazione degli impianti dal punto di vista localizzativo, ambientale ed economico, sulla base del principio di prossimità, anche relativamente agli impianti di recupero, in coordinamento con quanto previsto all'articolo 195, comma 1, lettera f) ”.*

- Nel capitolo 11 in ottemperanza a quanto previsto all'art. 198-bis comma 3 lettera h) del D. Lgs. 152/2006 “*la definizione di un Piano nazionale di comunicazione e conoscenza ambientale in tema di rifiuti e di economia circolare*”, trattasi di programma multistakeholders dedicato alla gestione dei rifiuti e, più in generale, alla promozione dell'economia circolare volto a sensibilizzare in merito alle soluzioni tecnologiche e comportamentali più rilevanti per contribuire alla sostenibilità ambientale, economica e sociale.
- Nel Capitolo 13 in ottemperanza a quanto previsto all'art. 198-bis comma 3 lettera i) del D. Lgs. 152/2006, “*il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico, definito d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dell'istruttoria presentata da ciascuna Regione e Provincia autonoma.*”
- Nel Capitolo 12 del PNGR è riportato il “*Monitoraggio del Piano*” svolto sulla base, degli indicatori desumibili da MONITORPIANI e Catasto dei Rifiuti di ISPRA.

#### **Con riferimento al Rapporto Ambientale:**

IL RA è articolato come indicato nel seguito:

- Inquadramento metodologico e procedurale
- Recepimento osservazioni
  - Recepimento parere Commissione Tecnica VIA VAS
  - Recepimento osservazioni SCA
- Obiettivi generali, macro-obiettivi e contenuti del programma
- Quadro di riferimento della sostenibilità ambientale
- Analisi di coerenza: esterna e interna
  - Coerenza esterna
  - Coerenza interna
- Quadro di riferimento ambientale e territoriale
  - Ambito di influenza e inquadramento ambientale del PNGR
  - Energia
  - Agricoltura
  - Paesaggio e beni culturali
  - Biodiversità, aree naturali e patrimonio forestale

- Risorse idriche
- Rumore
- Qualità dell'aria, fattori climatici, emissioni e impatti odorigeni
- Suolo
- Rischi naturali
- Siti contaminati
- Inquinamento diffuso
- Rifiuti marini
- Analisi degli scenari evolutivi
  - Generazione e valutazione delle alternative
- Effetti ambientali del programma nazionale di gestione dei rifiuti
  - I possibili impatti ambientali derivanti dalle attività connesse al ciclo di gestione dei rifiuti (raccolta, conferimento, trattamento e smaltimento dei rifiuti) e le questioni ambientali del PNGR
  - Analisi degli effetti ambientali del PNGR
  - Sintesi della verifica del rispetto DNSH
- Valutazione di incidenza ambientale
  - Inquadramento della Rete Natura 2000 a livello nazionale
  - Approccio metodologico
  - Criticità dei Siti Natura 2000 con specie e habitat sensibili alle minacce derivanti dalle azioni del Programma
  - Misure di mitigazione per i potenziali effetti negativi
  - Indicatori
- Misure di monitoraggio
  - Impostazione metodologica del rapporto ambientale
  - Il monitoraggio del contesto ambientale
  - Il monitoraggio dell'attuazione del programma
  - Il monitoraggio degli effetti ambientali

**CONSIDERATI E VALUTATI i contenuti del Programma e del Rapporto Ambientale si evidenzia:****ASPETTI GENERALI**

- L'art 28 della Direttiva 2008/98/CE prevede che "1. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità competenti predispongano, (...) uno o più piani di gestione dei rifiuti. Tali piani coprono, singolarmente o in combinazione tra loro, l'intero territorio geografico dello Stato membro interessato."
- Il recepimento della norma in Italia è nell'art 196 del D. lgs. 152/2006 che individua alle Regioni il compito, tra gli altri, della "predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le province, i comuni e le Autorità d'ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 199".
- Il Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti (PNGR) costituisce uno strumento strategico di indirizzo per le Regioni e le Province autonome nella pianificazione della gestione dei rifiuti. Tale strumento è previsto e definito dall'art. 198-bis del decreto legislativo 3 aprile 2005, n. 152, introdotto dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116.
- La Tabella 4 del RA rappresenta uno schema di raccordo tra i capitoli del PNGR e i punti del 198-bis del D. lgs. 3 aprile 2005, n. 152.

Punto del 198-bis D.lgs	Capitolo/i di riferimento del PNGR
a) i dati inerenti alla produzione, su scala nazionale, dei rifiuti per tipo, quantità, e fonte	Capitolo 4
b) la ricognizione impiantistica nazionale, per tipologia di impianti e per regione	Capitoli 5, 6 e 7
c) l'adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore concernenti specifiche tipologie di rifiuti, incluse quelle derivanti dal riciclo e dal recupero dei rifiuti stessi, finalizzati alla riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi stessi	Capitolo 9
d) l'indicazione dei criteri generali per l'individuazione di macroaree	Capitolo 10
e) lo stato di attuazione in relazione al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal diritto dell'Unione europea in relazione alla gestione dei rifiuti e l'individuazione delle politiche e degli obiettivi intermedi cui le Regioni devono tendere ai fini del pieno raggiungimento dei medesimi	Capitoli 2, 3 e 11
f) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti	Capitolo 8
g) l'individuazione di flussi omogenei di rifiuti funzionali e strategici per l'economia circolare e di misure che ne possano promuovere ulteriormente il loro riciclo	Capitolo 9
h) la definizione di un Piano nazionale di comunicazione e conoscenza ambientale in tema di rifiuti e di economia circolare	Capitolo 11
i) il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico	Capitolo 13

- Il Programma in esame è **in sede di prima applicazione e costituisce una riforma strutturale necessaria per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**, prevista nella relativa Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile, il cui ambito d'intervento è finalizzato a migliorare la capacità di gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti e il paradigma dell'economia circolare, rafforzando le infrastrutture per la raccolta differenziata, ammodernando o sviluppando nuovi impianti di trattamento dei rifiuti, colmando il divario tra regioni del Nord e quelle del Centro- Sud e

realizzando progetti flagship altamente innovativi per filiere strategiche, quali rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), industria della carta e del cartone, tessile, riciclo meccanico e chimica delle plastiche.

- Il Programma, con un **orizzonte temporale di sei anni (2022-2028)**, partendo dal quadro di riferimento europeo, è preordinato a orientare le politiche pubbliche ed incentivare le iniziative private per lo sviluppo di un'economia sostenibile e circolare, a beneficio della società e della qualità dell'ambiente. Il Programma si pone come uno dei pilastri strategici e attuativi della Strategia Nazionale per l'Economia Circolare, insieme al Programma nazionale di Prevenzione dei rifiuti.
- In riferimento alla **governance multilivello**, il PNGR, nel rispetto del riparto di competenze fra Stato e Regioni, non reca interventi o progetti puntuali. Ai sensi degli articoli 196 e 199 del D.Lgs. n. 152/2006, compete, infatti, ai Piani Regionali di Gestione dei Rifiuti (PRGR) la previsione degli interventi strutturali da realizzare e la individuazione dei criteri per la loro ubicazione. Ai sensi dell'art. 199, comma 8 del D.Lgs n. 152/2006, le Regioni sono tenute ad approvare o adeguare i rispettivi PRGR entro 18 mesi dalla pubblicazione del presente PNGR, a meno che gli stessi non siano già conformi nei contenuti o in grado di garantire comunque il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea.
- In riferimento alla coerenza con la **prevenzione e riduzione dei rifiuti**, si ritiene che esso debba contenere anche aspetti legati alle necessarie azioni di prevenzione e di riduzione dei rifiuti alla fonte.
- Nella costruzione dei quadri di riferimento sia ambientale e territoriale sia della sostenibilità (Sinergie del PNGR con la SNSvS e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile) gli aspetti relativi alla Componente Salute sono trattati in modo incompleto; devono infatti essere sostenuti, oltre a quelli proposti, i VETTORI DI SOSTENIBILITÀ dell'Agenda globale 2030 come ulteriore rafforzamento del criterio salute a tutela dell'ambiente.

Nello specifico:

- l'analisi della coerenza tra obiettivi del PNGR e obiettivi ambientali di riferimento ha evidenziato una buona sinergia, ma non sufficiente, ad essere rappresentato in termini di coerenza "Sinergia forte". Il proponente afferma inoltre che "Gli obiettivi B e D sono suscettibili di apportare beneficio, oltre che alle componenti ambientali, anche alla salute umana".
- la problematica "Salute umana "Diminuire l'esposizione umana della popolazione ai fattori di rischio ambientale e antropico" dovrà trovare una maggiore corrispondenza con i macro obiettivi del PNGR.
- la tutela della salute e dell'ambiente richiedono l'adozione di politiche di prevenzione. Bisognerebbe applicare nell'analisi di contesto preventivamente a qualsiasi intervento o realizzazione, piani di sorveglianza sanitaria della popolazione esposta, l'uso di procedure di biomonitoraggio, considerando in particolar modo gruppi della popolazione più vulnerabili. Per quanto riguarda l'importanza degli strumenti pianificatori questi rappresentano un presupposto indispensabile per tutelare la salute dei cittadini in prossimità di qualsiasi intervento sul territorio ad opera dell'uomo. Quindi devono essere rivolti ad uno Sviluppo sostenibile nell'ottica di preservare l'ambiente per le future generazioni fondamentale integrare politiche di gestione con la partecipazione e l'educazione dei cittadini, attraverso il **Piano**

**Nazionale di Comunicazione e Conoscenza Ambientale** in tema di rifiuti e di economia circolare, in modo che la società possa contribuire in modo consapevole al miglioramento dell'ambiente in cui vive.

- Riguardo al Quadro di Riferimento Ambientale e Territoriale “Ambito di influenza e inquadramento ambientale del PNGR” il proponente riporta *“Con riferimento ai temi ambientali riportati alla lett. f) dell’Allegato VI: biodiversità, popolazione, salute umana, flora e fauna, suolo, acqua, aria, fattori climatici, beni materiali, patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, l’analisi di contesto sarà condotta per i seguenti aspetti ritenuti pertinenti per il Programma: qualità dell’aria, emissioni e fattori climatici; biodiversità, aree naturali protette e patrimonio forestale; risorse idriche; suolo (uso, copertura e qualità dei suoli); rischi naturali (idraulico, geomorfologico, sismico); paesaggio e beni culturali.*
- L’elaborazione del Rapporto Ambientale deve essere effettuata in base al contenuto dell’Allegato VI del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. L’analisi di contesto ambientale che ne deriva, deve illustrare il quadro ambientale di tutte le componenti ambientali, **compresa** la componente “Salute pubblica” che il proponente non ha preso in considerazione. La disamina di tale impatto **si rende necessaria nel perseguire gli obiettivi di sostenibilità ambientale previsti dal Piano.**

#### **DATI INERENTI LA PRODUZIONE DI RIFIUTI**

- In accordo all’art. 198 bis, art.3 comma a), il PNGR deve contenere: *“i dati inerenti alla produzione, su scala nazionale, dei rifiuti per tipo, quantità, e fonte”.*
- Il PNGR, nel Capitolo 4, riporta il quadro conoscitivo: dati di produzione, impianti, flussi impiantistici e gap. L’analisi è riferita all’anno 2019, in quanto i dati relativi al 2020 hanno risentito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 che ha segnato il contesto socio-economico nazionale e risultano, pertanto, non utili, a fini statistici, per una programmazione pluriennale.
- Compresa tali motivazioni e ben sapendo la necessità di fornire quadri di riferimento aggiornati e completi per le successive fasi di pianificazione è necessario prevedere, nel breve tempo un primo aggiornamento del PNGR, nel quale sia aggiornata la mappatura in riferimento all’ultimo anno per cui tali dati risultano disponibili ed effettivi. Tale aggiornamento permetterà anche di completare l’analisi impiantistica a fronte della individuazione degli interventi che possano contribuire a soddisfare il fabbisogno impiantistico regionale attraverso l’avvio delle misure specifiche per tale ambito del PNRR.
- L’occasione di una prima fase di aggiornamento del Piano permetterà anche di considerare le ricadute, in termini del Programma delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 116/2020 che pone il nuovo criterio di individuazione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche abrogando di fatto la categoria dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e dal D. Lgs. 121/2020 che introduce i “criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento in discarica”.

#### **CRITERI REDAZIONE PIANI DI SETTORE SPECIFICHE TIPOLOGIE DI RIFIUTI**

- In accordo all’art. 198 bis, art.3 comma c), **il Programma nazionale deve contenere** *“l’adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore concernenti specifiche tipologie di rifiuti, incluse quelle derivanti dal riciclo e dal recupero dei rifiuti stessi, finalizzati alla riduzione, il*

*riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi stessi”.*

- Il PNGR, nel Capitolo 9, riporta” *I criteri e linee strategiche per l'elaborazione dei piani regionali”.*
- In particolare, il PNGR utilizza la “**metodologia LCA** come strumento di ottimizzazione del recupero di materia ed energia” e fa riferimento ad uno studio specifico condotto da ISPRA (ISPRA, 2022, *Analisi dei flussi dei rifiuti urbani come supporto dell'elaborazione della pianificazione nazionale della gestione dei rifiuti urbani e base per il Life Cycle Assessment*, (Relazione Finale, ISPRA, Roma).
- L'approccio combinato tra LCA e Analisi dei Flussi di Materia (MFA) non è innovativo, essendo stato già impiegato nel Piano di Gestione Regionale dei Rifiuti della Campania (Piano del 2011) e del Molise (Piano del 2016), dove sono già stati usati in maniera combinata la LCA e l'Analisi dei Flussi di Materia, usando anche un'Analisi dei Flussi di Sostanze estesa a Carbonio, Mercurio, Cadmio, Zinco e Piombo (Arena U. et al., 2014. *A waste management planning based on substance flow analysis*. Res. Cons. Rec., 85, 54-66. DOI: 10.1016/j.resconrec.2013.05.008).
- È noto che la LCA, pur quantificando gli impatti ambientali potenziali, non fornisce valori assoluti. La LCA deve essere sempre utilizzata per analisi comparative e come strumento a supporto del confronto di scenari alternativi. Ciò è correttamente fatto nell'All.3, ma non è sufficientemente evidenziata tale necessità inderogabile. È indispensabile far notare che gli scenari alternativi possono (in alcuni casi devono) essere diversi da Regione a Regione, perché diversa è la composizione e la produzione annua del rifiuto urbano, diversa sarà la dotazione impiantistica esistente e necessaria per l'autosufficienza, diversa sarà la densità abitativa, la dimensione e la natura specifica dei bacini di riferimento (a carattere industriale, turistico, agricolo, ecc.). Tale mancanza di chiarezza rende meno, e forse poco, valido il documento come riferimento metodologico per la realizzazione di piani regionali.
- In un sistema complesso come quello dei rifiuti, appare semplicistico formulare considerazioni generali sulla gerarchia dei rifiuti e sulla prioritizzazione delle opzioni di trattamento, come quelle previste dallo studio condotto da ISPRA (Allegato 3 al RA, cap. 4 e 5), che derivano da specifiche scelte metodologiche nell'applicazione della metodologia LCA (software non riconosciuto né dalle istituzioni né dalla comunità scientifica, database obsoleto, assenza revisione critica, procedure di allocazione arbitrarie, ...), che influenzano i risultati in maniera sostanziale (Anshassi et al., *Reviewing the underlying assumptions in waste LCA models to identify impacts on waste management decision making*. *Journal of Cleaner Production*, Volume 313, 127913, 2021). È auspicabile che la metodologia LCA sia usata come supporto metodologico, ma le decisioni conseguenti devono basarsi su studi puntuali effettuati a scala regionale e sottoposti a revisione critica, come richiesto dalle norme (ISO 14040-44) (Del Borghi et al. *A survey of life cycle approaches in waste management*, *International Journal of Life Cycle Assessment*, Volume 14 (7) 597 – 610, 2009).
- Nello stesso RA, il proponente mostra “consapevolezza dell'incertezza associata ad analisi LCA condotte a scala nazionale, che rende impossibile una modellizzazione puntuale del sistema che sarebbe invece richiesta da questo tipo di analisi” ed afferma che “appare utile suggerire – all'interno del percorso di rafforzamento dell'Economia Circolare – di dedicare particolare attenzione alla conduzione di studi in impianti realmente operanti – ad esempio sostenendo l'ottenimento della certificazione di Environmental Product Declaration che richiede lo svolgimento di analisi LCA – per ottenere valori accurati per la reale capacità di sostituzione dei materiali ricavati dai rifiuti.”. Si ricorda che la certificazione EPD (Environmental Product

Declaration) richiede l'uso di regole comuni registrate all'interno di un sistema di Program Operator in accordo allo standard ISO 14025. Nello specifico per i rifiuti sono disponibili i "PCR, Product Category Rules, Solid waste collection, treatment and disposal services. The International EPD® System" (<https://www.environdec.com/pcr-library>) (Del Borghi et al. *The application of the environmental product declaration to waste disposal in a sanitary landfill: Four case studies. International Journal of Life Cycle Assessment, 2007, 12(1), pp. 40–49*);

- In merito allo studio LCA (Life Cycle Assessment) condotto da ISPRA, allegato al Rapporto Ambientale e proposto come base metodologica per la redazione dei PRGR, si deve evidenziare che questo non rispetta i requisiti minimi per avere validità scientifica. Al contrario, lo studio ed i suoi risultati potrebbero essere anzi fuorvianti, suggerendo impostazioni semplificate che sono in realtà semplicistiche, e possono portare a conclusioni errate. Per poter realizzare Piani Regionali coerenti con il PNGR è necessario che la metodologia che sta alla base della definizione delle priorità e della gerarchia dei rifiuti sia resa pubblica in maniera trasparente, incluse le assunzioni metodologiche, i dati di riferimento, le banche dati utilizzate, e tutti gli aspetti necessari a garantire che le scelte regionali siano effettuate in coerenza con quanto effettuato a livello nazionale e nelle regioni utilizzate come caso studio. Si ritiene inoltre che tale **metodologia debba essere condivisa con la comunità scientifica ed accademica**, auspicando l'apertura di un tavolo tecnico con le principali università, centri di ricerca ed organismi italiani con comprovata esperienza del settore per la definizione di una **Linea Guida comune a supporto della redazione di Piani di Gestione rifiuti, che ne garantisca la scientificità e la confrontabilità**.
- **Di seguito alcuni commenti puntuali sullo studio condotto da ISPRA (Allegato 3 al RA):**
  - Per evitare confusione nei lettori, ma anche per rispettare a pieno i criteri metodologici della LCA, bisognerebbe esplicitare l'unità funzionale scelta, perché in base a questa si definiscono tutti gli altri elementi, a cominciare dai carichi ambientali.
  - L'impostazione metodologica contiene diverse lacune ed errori, a partire dalla definizione dell'unità funzionale. Si confonde "produzione dei rifiuti di una regione" e "rifiuti gestiti da una regione" (§ 2.4). Non è chiaro, ad esempio, se gli impatti derivanti dal trattamento dei rifiuti che una regione X produce e trasporta in una regione Y, siano attribuiti all'una o all'altra regione.
  - I dati primari includono solo le quantità di ogni flusso (§ 3.1). Si usa lo stesso dato di composizione medio nazionale per tutte le regioni: assunzione utile per ottenere dati confrontabili tra diverse regioni, ma che di fatto fa perdere di rappresentatività tra il risultato ottenuto e la regione analizzata. Non appare opportuno confrontare regioni diverse (che hanno composizioni diverse per via di raccolta differenziata, densità abitativa, stili di vita, dotazione impiantistica). Ogni LCA dovrebbe partire da un dato affidabile di almeno della composizione media regionale.
  - Non c'è una distinzione tra le tecnologie che usano i diversi impianti (digestione anaerobica a secco o a umido? Con produzione di energia o di biometano?). Ci si riferisce solo al numero di impianti per trattamento e poi si associano degli impatti che non tengono conto (ancora una volta) né delle specifiche caratteristiche tecnologiche (ad es., rese in produzione biogas, efficienze di captazione, recupero energetico dei TMV) né degli impatti "waste-specific", che nel caso di TMV e discarica sono cruciali. Se non si calcola quanto umido viene avviato a discarica, non si comprende come si possano calcolare le emissioni climalteranti, così come quelle da TMV dovute al carbonio fossile. Non è riportato alcun

dettaglio, ma solo l'applicazione della stessa ipotesi per tutte le situazioni.

- Si ricorda che la composizione di partenza del rifiuto è anche importante per la quantità di scarti generata in ogni stadio di selezione. Pur comprendendo la complessità di tenere in conto questi aspetti in maniera specifica, si evidenzia la necessità di creare almeno degli intervalli di variazione con *best/worst conditions* in grado di tenere in conto delle possibili variazioni tra le diverse regioni.
- Sono stimati come dati secondari (cioè non presi sul campo) anche i carichi evitati. Ciò è particolarmente limitante per la validità scientifica dello studio. Facendo riferimento al metodo di calcolo dei carichi evitati proposto da Vadenbo (2017) (*Vadenbo et al., 2017. Let's be clear(er) about substitution: a reporting framework to account for product displacement in life cycle assessment. J. Ind. Ecol., 21/5, 1078-1089. DOI: 10.1111/jiec.12519.*) e generalmente accettato dalla comunità scientifica internazionale, non c'è alcun dettaglio sui fattori di sostituzione (molto importanti per i materiali riciclati) (*Demets et al., 2021. Addressing the complex challenge of understanding and quantifying substitutability for recycled plastics. Res. Cons. Rec., 174, 105826. DOI: 10.1016/j.resconrec.2021.105826.*) e sui TRL delle tecnologie utilizzate (*Arena et al., 2022. Technical and Environmental Performances of Alternative Treatments for Challenging Plastics Waste. Res. Cons. Rec., 183, 106379. DOI: 10.1016/j.resconrec.2022.106379., 2022*), ma nemmeno sull'accettabilità del mercato, che può essere molto rilevante soprattutto per il compost prodotto (che spesso non trova un vero reimpiego).
- In generale, la qualità dei dati è troppo bassa e l'assunzione degli stessi dati per tutte le regioni (anche in termini di trasporto rifiuti fuori regione e fuori Italia), come mostra il lungo elenco alle pagg. 332-333, di fatto eliminano differenze, anche notevoli, tra le diverse regioni.
- La scelta degli impatti dovrebbe essere meglio giustificata, soprattutto per l'assenza di categorie di impatto che tengano conto degli aspetti di tossicità umana (*human toxicity*). Risulta pertanto necessario utilizzare categorie d'impatto ulteriori rispetto alla CO<sub>2</sub> e al Potenziale di Riscaldamento Globale (*GWP, Global Warming Potential*) per includere anche gli impatti dovuti ad esempio alla gestione del digestato e dei fanghi di depurazione con possibili impatti legati alla tossicità nell'uso in agricoltura (*Del Borghi et al. Development of PCR for WWTP based on a case study. (2008) International Journal of Life Cycle Assessment, 13 (6), pp. 512-521*).
- Non risulta chiaro se gli unici risultati sono quelli di Fig. 7 a pagina 340. In tal caso, i risultati proposti mancano totalmente di trasparenza, non evidenziando: quali siano le fasi più rilevanti, le aree di miglioramento, come si arriva a quel contributo, quali sono le regioni a maggior impatto, quali sono i risultati per ogni regione.
- Lo studio non mostra in tabelle o grafici le differenze tra le diverse regioni in termini di produzione, flussi considerati e risultati ottenuti.
- Lo studio applica in maniera non rigorosa l'allocazione con espansione dei confini del sistema, ed in particolare l'approccio relativo agli impatti diretti ed evitati (pag 325). Ad esempio, non è chiaro perché negli impatti diretti si riporta a parte il biogas da scarica, mentre in quelli evitati si riporta che l'energia recuperata dai rifiuti può sostituire carburante da autotrazione. Tale flusso non rappresenta l'energia recuperata, ma



eventualmente il biometano che, peraltro, viene già prodotto in Italia da FORSU dal 2019 (prima in Emilia Romagna e poi in Molise). Pertanto, si ribadisce come non possa valere l'assunzione secondo cui è sufficiente ipotizzare che sia effettuata una digestione anaerobica, ma è indispensabile chiarire la configurazione (produzione di energia o di biometano) (Ardolino et al., 2018. *Biowaste-to-Biomethane or Biowaste-to-Energy? An LCA study on Anaerobic Digestion of Organic Waste*" J. Cleaner Production, 174:462-476. DOI: 10.1016/j.jclepro.2018.04.088).

- Si cita più volte la Figura 2.1, ma non si riesce a individuarla. È probabile che sia quella riportata come Fig. 2.2 ma non è chiarissimo.
- Lo studio ISPRA usa un software sviluppato in contesti extra europei (software WRATE, realizzato dall'Agenzia per la Protezione Ambientale dell'Inghilterra e Galles. <http://www.wrate.co.uk/>), la cui applicabilità a livello nazionale non risulta verificata e che utilizza un database obsoleto (Ecoinvent 2.1 del 2009) (versione attuale 3.8 <https://ecoinvent.org/the-ecoinvent-database/data-releases/ecoinvent-3-8/>).
- Nel PNGR, il proponente afferma che nello svolgimento di un'analisi LCA *“particolare attenzione deve essere posta nella determinazione delle distanze percorse nelle fasi di raccolta rifiuti e di conferimento alle prime destinazioni”*. Si ritiene che anche TUTTE le destinazioni successive fino alla conclusione del ciclo (cessazione della qualifica di rifiuto al termine di un processo di recupero) debbano essere incluse nello studio e ne debbano essere quantificati gli impatti, non solo *“per i flussi di rifiuti avviati fuori regione”*.
- Nel PNGR, il proponente afferma che *“appare quindi utile suggerire – all'interno del percorso di rafforzamento dell'Economia Circolare – di dedicare particolare attenzione alla conduzione di studi in impianti realmente operanti per ottenere valori accurati per la reale capacità di sostituzione dei materiali ricavati dai rifiuti.”*
- Data l'incertezza nell'applicazione delle procedure di allocazione con estensione dei confini del sistema che tengano conto della reale capacità di sostituzione dei materiali di cui al punto precedente, e l'incertezza nella valutazione dell'impatto della produzione di materiali vergini (es. materie plastiche, fertilizzanti) e di energia (Mix elettrico Nazionale) dipendenti dall'uso di database, si condivide il suggerimento *“che nella presentazione dei risultati, oltre a mostrare i dati che includono gli impatti evitati dal recupero di materia ed energia, si discutano anche i risultati riportanti i valori quantificati prima della sostituzione”*, derivante dal recepimento di un commento specifico nel parere di Scoping della CTVA.
- Nel RA (pag 331), si specifica *“che per derivare criteri gestionali generali da fornire a supporto dell'elaborazione del Programma Nazionale di Gestione Rifiuti all'esito di un'analisi tecnico-scientifica non è stato sottoposto a Revisione Critica”* e che *“si consiglia che, nel caso di adozione di questa metodologia a supporto della formulazione dei Piani Regionali di Gestione Rifiuti e della valutazione di Scenari Alternativi di Sviluppo, lo studio LCA sia sottoposto a revisione critica, anche al fine di permetterne la presentazione ad un pubblico esterno in accordo con lo standard ISO 14044 (§ 6)”*. Si condivide tale approccio, ma **per trasparenza e per evitare che i risultati dello Studio LCA riportato nel RA vengano erroneamente utilizzati a supporto di scelte in materia di gestione rifiuti, si auspica che dal PNGR siano stralciati gli esiti dello studio finché questo non sarà conforme alle norme di riferimento che ne regolano la realizzazione e l'uso esterno.**

## CRITERI DEFINIZIONE MACROAREE

- In accordo all'art. 198 bis, art.3 comma d), il Programma nazionale deve contenere *“l'indicazione dei criteri generali per l'individuazione di macroaree, definite tramite accordi tra Regioni ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, che consentano la razionalizzazione degli impianti dal punto di vista localizzativo, ambientale ed economico, sulla base del principio di prossimità, anche relativamente agli impianti di recupero, in coordinamento con quanto previsto all'articolo 195, comma 1, lettera f)”*;
- L'art. 195 comma 1, lettera f) prevede: *“l'individuazione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del paese; l'individuazione è operata, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un programma, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la loro realizzazione. Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente comma il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale. Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le risorse necessarie, anche ai fini dell'erogazione dei contributi compensativi a favore degli enti locali, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili”*.

## CONSIDERATO E VALUTATO che:

- Il Dl 12 settembre 2014, n. 133 (convertito, con modificazioni, dalla LEGGE 11 novembre 2014, n. 164) all'art 35 comma 1 prevede: *“con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale, con l'indicazione espressa della capacità di ciascun impianto, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo, determinato con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale. Gli impianti così individuati costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, attuano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati, garantiscono la sicurezza nazionale nell'autosufficienza, consentono di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore e limitano il conferimento di rifiuti in discarica”*.
- In attuazione di quanto su richiamato è stato emanato il DPCM del 10 agosto 2016 *“Individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati”*.
- La Corte di Giustizia Europea (Sentenza Corte di Giustizia Ue 8 maggio 2019, causa C-305/18) nel rispondere ai quesiti posti dai Giudici Italiani sull'annullamento del DPCM, ha in particolar modo puntualizzato che sebbene la norma nazionale possa prevedere che gli impianti di incenerimento dei rifiuti come *“infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse*

nazionale”, al punto 41 puntualizza: “Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che la normativa nazionale di cui al procedimento principale ha lo scopo di incrementare le capacità di funzionamento di 40 impianti di incenerimento dei rifiuti su 42 impianti esistenti e operativi nel territorio dello Stato membro in questione, nonché di creare nuovi impianti di tale tipo. Siffatta normativa nazionale attua le scelte strategiche di uno Stato membro in materia di recupero o di smaltimento dei rifiuti, quali il calcolo del fabbisogno residuo nazionale nella misura di 1 818 000 tonnellate/anno e la ripartizione di quest’ultimo in macroaree, l’aumento dell’attività degli impianti esistenti fino all’esaurimento della rispettiva capacità autorizzata, nonché la localizzazione regionale dei nuovi impianti”. Pertanto il DPCM del 10 agosto 2016 rientrerebbe tra quella tipologia di disposizioni che andrebbero sottoposte a valutazione ambientale strategica ai sensi della Direttiva 2001/42/Ce”.

- All’esito della sentenza della Corte di Giustizia UE il Tar Lazio con sentenza 6 ottobre 2020, n. 10095 ha annullato il DPCM per la parte nella quale non era stata effettuata la procedura di VAS.
- -A seguito di ricorso di associazioni ambientaliste che lamentano la mancata esecuzione della sentenza del 6 ottobre 2020 e riferiscono di avere presentato una diffida alla Regione Lazio, volta a ottenere la riduzione del carico termico degli impianti di incenerimento presenti sul territorio regionale, il ripristino della situazione antecedente all’emanazione del DPCM del 10 agosto 2016, nonché l’annullamento di eventuali autorizzazioni integrate ambientali rilasciate per ulteriori potenziamenti e la messa in esercizio di impianti esistenti ovvero per la realizzazione di nuovi impianti basate sulle previsioni contenute nelle tabelle del DPCM annullato; il TAR Lazio si esprime con Sentenza n. 4987 del 26 aprile 2022 nella quale si ricorda che “Deve rammentarsi che la sentenza di accoglimento di un’azione di annullamento reca in sé un valore di accertamento costitutivo, in quanto, oltre all’annullamento dell’atto impugnato, produce anche effetti preclusivi e conformativi, nel senso che l’Amministrazione, qualora a seguito della rimozione dell’atto viziato sia tenuta al riesercizio del potere, deve tenere conto delle prescrizioni contenute nella sentenza. Nel caso in esame, invece, risulta che nessuna iniziativa è stata intrapresa per adottare un nuovo DPCM previo esperimento della Vas statale, conformemente a quanto indicato nella sentenza di questo Tribunale”. Pertanto il TAR obbliga la PdCM ad emanare un nuovo DPCM previa effettuazione della procedura di VAS entro 180 dalla notifica della sentenza, decorsi i quali procede il Capo di Gabinetto del MITE (quale Commissario ad acta) entro i successivi 90 giorni.
- Il Dl 12 settembre 2014, n. 133 (convertito, con modificazioni, dalla LEGGE 11 novembre 2014, n. 164) all’art 35 comma 2 prevede: “*Ai medesimi fini di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, **effettua la ricognizione dell’offerta esistente e individua, con proprio decreto, il fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni**; sino alla definitiva realizzazione degli impianti necessari per l’integrale copertura del fabbisogno residuo così determinato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, ove tecnicamente possibile, un incremento fino al 10 per cento della capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti organici per favorire il recupero di tali rifiuti raccolti nel proprio territorio e la produzione di compost di qualità”.*
- comma 6 “*Ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, **non sussistendo vincoli di bacino al trattamento dei rifiuti urbani in impianti di recupero energetico, nei suddetti impianti deve comunque essere assicurata priorità di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilità residua autorizzata, al trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre regioni**. Sono altresì ammessi, in via complementare,*

*rifiuti speciali pericolosi a solo rischio infettivo nel pieno rispetto del principio di prossimità sancito dall'articolo 182-bis, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e delle norme generali che disciplinano la materia, a condizione che l'impianto sia dotato di sistema di caricamento dedicato a bocca di forno che escluda anche ogni contatto tra il personale addetto e il rifiuto; a tale fine le autorizzazioni integrate ambientali sono adeguate ai sensi del presente comma".*

- comma 7 *"Nel caso in cui in impianti di recupero energetico di rifiuti urbani localizzati in una regione siano smaltiti rifiuti urbani prodotti in altre regioni, i gestori degli impianti sono tenuti a versare alla regione un contributo, determinato dalla medesima, nella misura massima di 20 euro per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato di provenienza extraregionale. Il contributo, incassato e versato a cura del gestore in un apposito fondo regionale, è destinato alla prevenzione della produzione dei rifiuti, all'incentivazione della raccolta differenziata, a interventi di bonifica ambientale e al contenimento delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani. Il contributo è corrisposto annualmente dai gestori degli impianti localizzati nel territorio della regione che riceve i rifiuti a valere sulla quota incrementale dei ricavi derivanti dallo smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale e i relativi oneri comunque non possono essere traslati sulle tariffe poste a carico dei cittadini".*

#### **RICORDATO che:**

- i criteri generali per la definizione delle macroaree sono indicati nel PNGR al Capitolo 10, nel quale si puntualizza che la gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata a norma dell'art. 182-bis del D. Lgs. 152/2006 "Principi di autosufficienza e prossimità" che pone la necessità di conseguire l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e il loro trattamento in ambiti urbani ottimali, e in particolare:
  - o "1. Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:
    - realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;
    - permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
    - utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica".
- In ragione di quanto sopra *"ogni Regione deve quindi garantire la piena autonomia per la gestione dei rifiuti urbani non differenziati e per la frazione di rifiuti derivanti da trattamento dei rifiuti urbani destinati a smaltimento"*.
- I rifiuti organici di cui all'art. 183, comma 1 lett. d) originati dal ciclo di gestione dei rifiuti urbani, in considerazione delle caratteristiche di biodegradabilità e fermentescibilità, devono essere gestiti all'interno del territorio regionale nel rispetto del principio di prossimità, al fine di limitarne il più possibile la movimentazione.
- Ad esclusione dei rifiuti organici, l'autonomia gestionale può essere garantita, in alcuni casi, anche

su un territorio più ampio, da individuare come “macroarea”, previo accordo tra le Regioni interessate ai sensi dell’art. 117, comma 8 della Costituzione, sulla base di opportune valutazioni di sostenibilità economica, ambientale e sociale.”

- La Tabella 27 del PNGR riporta i casi in cui è possibile definire accordi di macroarea.

Flusso	Possibilità per definire accordi di macroarea
Rifiuti urbani indifferenziati	Macroaree possibili solo per la gestione di flussi per il recupero energetico
Scarti da raccolta differenziata	Macroaree possibili solo per la gestione di flussi per il recupero energetico
Rifiuti derivanti da trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati	Macroaree possibili solo per la gestione di flussi per il recupero energetico
Frazione organica	Macroaree non possibili

- In relazione alla prima riga della Tabella 27 del PNGR relativa ai “rifiuti urbani indifferenziati” per i quali vi siano “Macroaree possibili per la gestione dei flussi per il recupero energetico”, la stessa si configura non accettabile nell’interpretazione per cui il rifiuto di cui al CER 200301 possa essere destinato tal quale ad altra macroarea per il solo recupero energetico (R1). Tale possibilità potrà esser prevista **solo per le frazioni non più recuperabili come recupero di materia**.
- Quanto sopra richiamato quale coerenza con la Sentenza della Corte di giustizia europea Sez. VI del 15/10/2014 n. C-323/13 in merito all’aspetto relativo “alla mera triturazione e/o compressione dei rifiuti indifferenziati, che non includa un’adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti nonché una qualche forma di stabilizzazione delle stesse frazioni, non risponderebbe agli obiettivi menzionati.” contestando alla Repubblica italiana di aver violato l’articolo 16 della direttiva 2008/98 in ragione del deficit di capacità di trattamento meccanico-biologico (in prosieguo: il «TMB») che risulterebbe dal piano regionale di gestione dei rifiuti, tanto nel SubATO (sub-ambito territoriale ottimale) di Roma, in cui si trova la discarica di Malagrotta, quanto nel SubATO di Latina ed in quello di Rieti.
- Con la Sentenza dell’ 11 novembre 2021 n C315/20 la Corte di giustizia europea Sez. VIII, si è espressa sottolineando che , tra le altre cose, “Nel caso di specie, l'articolo 3, paragrafo 5, e l'articolo 11, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 1013/2006, interpretati alla luce del considerando 33 della direttiva 2008/98, implicano che rifiuti urbani non differenziati che siano stati classificati alla voce 19 12 12 del Cer a seguito di un trattamento meccanico ai fini del loro recupero energetico, trattamento che non ha tuttavia sostanzialmente alterato le proprietà iniziali di tali rifiuti, devono essere considerati come rientranti tra i rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, previsti da tali disposizioni, nonostante il fatto che queste ultime menzionino il codice 20 03 01 del CER” e pertanto “l'Autorità competente di spedizione può, basandosi in particolare sul motivo previsto all'articolo 11, paragrafo 1, lettera i), del medesimo regolamento, opporsi a una spedizione di rifiuti urbani non differenziati che, a seguito di un trattamento meccanico ai fini del loro recupero energetico, il quale non ha tuttavia sostanzialmente alterato le loro proprietà originarie, sono stati classificati sotto la voce 19 12 12 del CER”.
- La Sentenza del Consiglio di Stato n. 05242 del 27.10.2014 che aveva stabilito quale era il codice

CER da attribuire ai rifiuti prodotti negli impianti di trattamento e se questi presentavano caratteristiche differenti da quelli originari trattati. In definitiva la citata sentenza concludeva che “ benché il prodotto derivante dall'attività di triturazione, vagliatura primaria e vagliatura secondaria possa essere considerato come un nuovo prodotto in quanto realizzato negli stabilimenti per la tritovagliatura e l'imballaggio STIR (quali nuovi produttori di rifiuti ex art. 183 del D. Lgs. n. 152 del 1006), lo stesso non ha in concreto perduto le caratteristiche di rifiuto urbano e come tale è sottoposto al principio dell'autosufficienza regionale per il relativo smaltimento. Pertanto, come non irragionevolmente evidenziato dal verificatore "i rifiuti provenienti dagli STIR ai quali è attribuito il codice 19 continuano .. . ad essere assoggettati al regime dei rifiuti urbani, ma ai soli fini dello smaltimento. Tale vincolo non opera qualora siano conferiti ad impianti di recupero o avviati a operazioni finalizzate al recupero".

- La necessità di adottare tutte le misure necessarie per evitare che una parte dei rifiuti urbani conferiti in discariche **non siano sottoposte ad un trattamento che comprenda un'adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e la stabilizzazione di quella organica oggetto della Sentenza avanti citata**, è ribadita dalle ulteriori sentenze specifiche concernenti diverse regioni italiane nonché **quelle della Corte di giustizia europea (vincolanti), all'unisono con quella del Consiglio di Stato**, le quali ribadiscono la **non idoneità delle operazioni di triturazione e vagliatura dei rifiuti solidi urbani a modificarne le proprietà originarie cosicché essi, anche dopo tali trattamenti, continuano a rientrare tra i rifiuti urbani non differenziati**, a meno di ulteriore trattamento per il secco (quando esso assume caratteristiche sue proprie ben distinte da rifiuti solidi urbani originari trattati e in forza delle conclusioni delle BAT può essere destinato alla termovalorizzazione) e per l'umido (stabilizzazione).

## RIFIUTI FUNZIONALI E STRATEGICI

- In accordo all'art. 198 bis, art.3 comma f), il Programma nazionale deve contenere “l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti, che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi,” nonché, in accordo all'art. 198 bis, art.3 comma g) “l'individuazione di flussi omogenei di rifiuti funzionali e strategici per l'economia circolare”;
- il PNGR, nel Capitolo 8, a seguito del confronto con le Regioni e le Province Autonome nell'ambito del Tavolo istituito nel novembre 2020, tenendo conto delle priorità segnalate, in riferimento ai “flussi di rifiuti strategici per assicurare che gli obiettivi del piano siano soddisfatti” identifica i seguenti:
  - rifiuti urbani indifferenziati
  - rifiuti provenienti dal trattamento dei rifiuti urbani
  - scarti derivanti dai trattamenti:
    - a) delle frazioni secche da raccolta differenziata
    - b) del trattamento delle frazioni organiche
  - rifiuti organici
  - rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

- rifiuti inerti da costruzione e demolizione
  - rifiuti tessili
  - rifiuti in plastica
  - rifiuti contenenti amianto
  - veicoli fuori uso
  - rifiuti sanitari a rischio infettivo
- si evidenzia che non risultano esplicitati chiaramente quali di questi flussi rientrino nelle categorie previste all'art. 198 bis, art.3 comma f), ovvero quelli che “presentano le maggiori **difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero** sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi”, specificando quali siano tali flussi e quali le difficoltà/possibilità, e quali rientrino invece nelle categorie previste all'art. 198 bis, art.3 comma g), “l'individuazione di flussi omogenei di rifiuti funzionali e strategici per **l'economia circolare**”;
- il PNGR individua tali flussi genericamente come filiere prioritarie e per ciascuna fornisce le azioni regionali da intraprendere per colmare il gap impiantistico (Tabella 23 RA). In riferimento a tali flussi, i gap impiantistici sono individuati in maniera qualitativa, formulati più come una mera descrizione degli obiettivi da raggiungere e delle misure che ne possono promuovere il riciclo che come un'analisi che consenta di definire lo stato attuale ed i fabbisogni in riferimento ai trend di produzione e di recupero;
- in riferimento ai flussi dei rifiuti stimati nel PNGR, si sottolinea che i flussi relativi al 2020 potrebbero essere sensibilmente diversi rispetto a quelli successivi al periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19 in considerazione delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 116/2020 che pone il nuovo criterio di individuazione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche abrogando di fatto la categoria dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e dal D. Lgs. 121/2020 che introduce i “criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento in discarica”.

## PIANO NAZIONALE DI COMUNICAZIONE E CONOSCENZA

- In accordo all'art. 198 bis, art.3 comma h), il Programma nazionale deve contenere “*la definizione di un Piano nazionale di comunicazione e conoscenza ambientale in tema di rifiuti e di economia circolare*”;
- il PNGR, nel Capitolo 11, presenta dettagliatamente i contenuti del piano nazionale prevedendo o soggetti target, le tempistiche, lo sviluppo.

## MACERIE

- In accordo all'art. 198 bis, art.3 comma i), il Programma nazionale deve contenere “*il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico, definito d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dell'istruttoria presentata da ciascuna Regione e Provincia autonoma*”;
- il DL del 30 aprile 2022, n. 36 (GU serie generale Numero 100 del 30/04/2022) “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” prevede all'art. Art. 25

“1. All’articolo 198 - bis, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera i) è abrogata;

- 2. all’articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6 -bis. Costituisce altresì parte integrante del piano di gestione dei rifiuti (*si intende il Piano regionale di gestione dei rifiuti*) il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico...»;
- in ragione di quanto sopra il PNGR non tratterà “*il Piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico*” che sarà parte integrante dei PRGR ed elaborato secondo linee guida che saranno adottate con DPCM entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del succitato DL.

## GENERAZIONE E VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE

- La generazione e valutazione delle alternative, sulla base degli scenari evolutivi elaborati e dell’analisi degli effetti che le diverse alternative producono, assicurano trasparenza al processo decisionale delle scelte;
- il PNGR rappresenta uno strumento per il superamento del gap impiantistico tra le regioni e che questo obiettivo è funzionale a garantire su tutto il territorio nazionale una gestione integrata dei rifiuti, per rispettare gli obiettivi europei di riciclaggio e di riduzione dello smaltimento finale, sarebbe stato auspicabile prevedere delle diverse alternative in funzione di una diversa distribuzione impiantistica;
- la scelta degli elementi sul quale costruire le alternative da valutare può riguardare una pluralità di aspetti significativi e opzionali nel raggiungere gli obiettivi assunti dal PNGR;
- in fase di scoping (sia nel Parere Motivato sia in parte delle osservazioni presentate) è stata posta attenzione a tale aspetto richiedendo che tale valutazione non sia limitata alla sola “Alternativa 0”;
- per tale aspetto nella Tabella al punto 2 del RA, veniva assicurato il recepimento di tale richiesta nel RA stesso, mentre venne limitata la valutazione alla sola Alternativa 0;
- permanendo la necessità di “mappare” l’evoluzione del processo decisionale svolto misurando, in termini di effetti, positivi e/o negativi, le opzioni analizzate, si ritiene necessario **integrare tale aspetto, attraverso la generazione e valutazione di opzioni alternative su uno o più fattori peculiari del programma**, ipotizzando, a titolo di esempio la non regionalizzazione di alcuni impianti di recupero, come quelli della frazione organica e valutarne gli aspetti ambientali ed economici, oppure prevedendo l’utilizzo di uno strumento differente dal LCA a supporto della redazione dei piani.

## EFFETTI AMBIENTALI DEL PROGRAMMA

- In merito alle analisi dei possibili effetti ambientali del PNGR vengono analizzati i principali effetti generati direttamente dal programma che vengono valutati positivamente. In particolare, secondo l’analisi effettuata gli effetti positivi generalmente indotti dal Programma supportano pienamente il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento per il Programma in tema di:
  1. Energia ed Emissioni
  2. Biodiversità ed ecosistemi



3. Risorse idriche
  4. Uso e consumo di suolo
  5. Degrado del territorio
  6. Beni culturali e paesaggio
  7. Ambiente marino-costiero
  8. Salute umana
- secondo il proponente, il processo di VAS è volto alla massimizzazione degli effetti ambientali positivi potenzialmente attivabili dal Programma e nella individuazione e considerazione degli eventuali effetti negativi legati però soprattutto alle fasi attuative e valutative sito-specifiche al fine di limitarli attraverso misure mitigative. In particolare, gli effetti negativi saranno limitati in base agli accorgimenti e agli indirizzi mitigativi (criteri localizzativi) che saranno considerati nei Piani Regionali di Gestione dei Rifiuti, nelle fasi attuative e di valutazione ambientale per la realizzazione degli impianti.

## MISURE DI MONITORAGGIO

- Il sistema di monitoraggio prevede le seguenti tre articolazioni:
  - o descrizione dell'evoluzione del contesto ambientale interessato dagli effetti del P/P con riferimento agli obiettivi di sostenibilità del Programma;
  - o lo stato di avanzamento dell'attuazione delle misure del Programma che hanno effetti positivi o negativi sugli obiettivi di sostenibilità del Programma;
  - o il controllo degli effetti ambientali del Programma;
- le tre componenti del monitoraggio sono attuate attraverso l'utilizzo di idonei indicatori selezionati in riferimento alle finalità da perseguire: indicatori di contesto per seguire l'evoluzione dello stato di qualità ambientale interessato dagli effetti del Programma; indicatori di processo per seguire l'avanzamento dell'attuazione delle misure del Programma; indicatori di contributo per misurare la variazione dello stato ambientale imputabile alle misure del Programma.
- sarebbe stato opportuno avere una prima indicazione del SET di indicatori concernente l'attuazione del Programma (indicatore di processo, di risultato e di contributo) che si utilizzeranno nella fase di monitoraggio.
- **nel condividere l'impostazione metodologica si evidenzia la necessità di esplicitare il modello di governance del monitoraggio (attori, strumenti, modalità) con particolare riferimento all'articolazione di ruoli e competenze tra il livello nazionale e quello regionale.**
- tra gli elementi di monitoraggio è auspicabile definire le modalità per garantire un'adeguata attività di controllo e di verifica delle condizioni di sicurezza e antincendio, negli impianti che trattano rifiuti, al fine di limitare il rischio di incendi (Circolare ministeriale recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi");
- si evidenzia la necessità di monitorare l'evoluzione delle polveri sottili, eventualmente generabili nei processi di trattamento alle attività di messa in riserva in cumuli fuori terra, alle attività di frantumazione e vagliatura e al traffico dei mezzi in entrata e uscita dall'impianto e le emissioni dovute al "trattamento e smaltimento rifiuti" (CH<sub>4</sub>, NH<sub>3</sub>, CO<sub>2</sub> e COV) e la necessità di impiego

delle migliori tecnologie disponibili per l'abbattimento delle emissioni”.

## VALUTAZIONE DI INCIDENZA

- la **Valutazione di Incidenza** del programma, quale strumento di carattere preventivo, ha adottato coerentemente le indicazioni fornite dalle Linee Guida per la Valutazione di Incidenza elaborate dal MITE e citate in premessa;
- per la natura del Programma, la Valutazione d'incidenza è stata svolta, relativamente al Livello I di screening, che mira ad analizzare le implicazioni potenziali dell'attuazione del Programma su uno o più siti della rete Natura 2000, rinviando alla fase della pianificazione attuativa dei Piani regionali di Gestione dei rifiuti la valutazione appropriata (valutazione sito specifica in riferimento alla localizzazione degli impianti) e alle ulteriori fasi valutative (VIA) ove necessario;
- nella **Valutazione di incidenza** svolta sono stati evidenziati i potenziali impatti legati alle macro azioni del PNGR con i Siti natura 2000 nonché gli habitat Natura 2000 sensibili alle pressioni e alle minacce collegate al ciclo dei rifiuti;
- in relazione alle Misure di mitigazione per i potenziali effetti negativi si fa riferimento alle misure di conservazioni generali stabiliti dalla normativa di attuazione delle Direttive Habitat e Uccelli e in particolare dal DM MATTM del 17/10/2007 “ Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazioni relative a Zone di Conservazione Speciali (ZCS) e Zone di Protezione Speciali (ZPS), che in riferimento alla localizzazione degli impianti, che ricordiamo avverrà in fase di pianificazione regionale, con puntuale riferimento all'art. 5 nel quale alla lettera K) si esplicita il divieto “... di realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e di rifiuti nonché ampliamento di quelli esistenti... ”;
- per quanto riguarda le ZCS tale specifica dicitura per la localizzazione di detti impianti non è parimenti individuata; (cfr. art. 2);
- quanto sopra evidenzia la necessità di fornire, quale esito della **Valutazione di Incidenza** svolta, seppur a livello di screening, l'individuazione di misure e criteri di riferimento per la localizzazione di detti impianti che verrà svolta in fase di VAS dei PRGR, al fine di prevenire i possibili effetti negativi dell'attuazione degli stessi sul sistema della Rete Natura 2000 nella sua interezza.

## CONSIDERATI

**gli esiti della consultazione sul Rapporto Preliminare ambientale (*fase di scoping*), i contenuti del Parere di Scoping e delle osservazioni pervenute e in particolare:**

1. Le azioni intraprese ed i commenti relativi alle osservazioni formulate in fase di Scoping dalla CTVA (parere n. 30 del 14/01/2022)
2. Le azioni intraprese ed i commenti relativi alle osservazioni formulate in fase di Scoping dagli SCA
3. Le azioni intraprese ed i commenti relativi alle osservazioni formulate in fase di Scoping dalle Soprintendenze - Uffici Territoriali del Ministero della Cultura (Allegati- Uffici Territoriali del MiC, nota prot. MiTE/0009643 del 27.01.2022)

## VALUTATO che

il Rapporto Ambientale (Capitolo 2) ha dato riscontro circa le modalità con cui tali esiti sono stati recepiti, e in particolare:

- Le azioni intraprese ed i commenti relativi alle osservazioni formulate in fase di Scoping dalla CTVA (parere n. 30 del 14/01/2022) sono riassunte nel seguito:

*1. Si evidenzia la necessità di comprendere con chiarezza gli obiettivi e le azioni e strumenti da adottare per il loro conseguimento nonché il campo di applicazione del PNGR in riferimento alla tipologia di rifiuti trattati ed in particolare se esso prenda in considerazione anche i rifiuti speciali.*

“Gli obiettivi generali del PNGR sono stati meglio definiti e articolati nel capitolo 3 utilizzando l’approccio del quadro logico (Logical Framework), e nello stesso capitolo sono state definite, anche attraverso l’uso di una tabella, i macro-obiettivi, le macro-azioni (figura 5) e i target quantitativi (v. paragrafo 1.4 del capitolo 8). Nonché nella tabella 26 sono definite le azioni/strumenti da adottare al fine del conseguimento degli obiettivi preposti.”

*2. In riferimento agli obiettivi dichiarati del Programma ed in particolare in merito al monitoraggio e della sostenibilità nell’uso delle risorse, si evidenzia come i contenuti riportati nel RPA siano solo quantitativi e generici, senza individuazione di possibili di strumenti impiegabili per il raggiungimento di tali obiettivi. In particolare, pur trattandosi di un programma di gestione dei rifiuti e pur essendo citati i principi di economia circolare, si ritiene che esso dovrebbe contenere anche aspetti legati alle necessarie azioni di prevenzione e di riduzione dei rifiuti alla fonte con una quantificazione del peso delle varie iniziative sui flussi dei rifiuti finali.*

“In merito all’esigenza di prevedere aspetti legati alle azioni di prevenzione e riduzione di rifiuti alla fonte, nel capitolo 1 si è rappresentato il quadro concettuale e di contesto nel quale si colloca il PNGR. Inoltre, nel paragrafo 1.5 del PNGR si rappresenta il raccordo tra il PNGR e lo strumento specifico previsto dal quadro normativo per la prevenzione, cioè il Programma Nazionale della Prevenzione dei rifiuti (art.180 del D.lgs. 152/06) a cui si rimanda per competenza le richieste puntuali espresse dalla Commissione.”

*3. In ottica di gestione dei rifiuti si evidenzia che la necessità di prevedere azioni concrete e misurabili per*

- *Favorire il compostaggio domestico e di comunità della frazione organica dei rifiuti*
- *Favorire la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli Comuni e, quindi, anche della raccolta, avvio, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e della riscossione dei relativi tributi, essendo questa una delle funzioni fondamentali contemplate dalla normativa (art. 14, c. 27, DL 78/2010), si rinvia la tema “Unione e fusione di Comuni”*

“Al paragrafo 5.1, relativo al gap impiantistico per Regione, viene ripreso e contemplato il commento dalla Commissione. In particolare, il compostaggio domestico viene incluso nell’aliquota del recupero. Per quanto riguarda la modalità di gestione di forma associata, si ritiene che il PNGR debba lasciare viva l’autonomia degli enti territoriali al fine di definire le modalità più appropriate considerando per le caratteristiche dei Comuni.”

*4. Nell’ottica di ridurre l’abbandono incontrollato dei rifiuti, introdurre misure intese a prevenire ogni forma di abbandono, scarico, gestione incontrollata o altre forme di dispersione dei rifiuti adottando misure intese a rimuovere i rifiuti dispersi nell’ambiente, indipendente dalla loro provenienza o dalle loro dimensioni e dal fatto che essi siano stati rilasciati in modo deliberato o per negligenza.*

“Nell’ottica di ridurre l’abbandono incontrollato, sono state previste nel capitolo 8, tabella 26, per ogni flusso strategico, azioni per ottimizzare e rafforzare il sistema di raccolta territoriale ossia, ad esempio, centri di raccolta, diffusione dei punti di raccolta, ecc.”

*5. In riferimento ai criteri e linee strategiche per l’elaborazione dei Piani Regionali e di settore, si ritiene che debbano contenere elementi rispetto ai seguenti aspetti:*

- *Componente atmosfera*
- *Componente suolo e sottosuolo*
- *Componente acque*
- *Componente Salute umana*

“Il RA del PNGR contiene l’analisi di tutti gli elementi evidenziati. Il PNGR, come previsto dall’art. 198 bis, definisce i criteri e le linee strategiche per la elaborazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti e dei piani di settore a sua volta definiti dall’art. 199. I Piani Regionali, essendo sottoposti a VAS conterranno analisi sugli elementi richiesti ai sensi delle Linee Guida ISPRA.”

*6. In riferimento ai criteri e linee strategiche per l’elaborazione dei Piani Regionali e di settore, si ritiene che debbano contenere elementi relativi all’applicazione LCA*

“Contenuto presente nel PNGR e nel RA”

*7. In riferimento alla gestione dei rifiuti e l’impiantistica a scala nazionale, si ritiene che il RA debba essere integrato relativamente ai codici EER ed agli indicatori di economia circolare. Mancano informazioni sui flussi del cosiddetto multimateriale CER 15.01.06 (imballaggi in materiali misti) che pure rappresentano una parte consistente della raccolta differenziata.*

“Nel PNGR sono i dati sono richiamati in forma tabellare e di sintesi, rinviando i dettagli al sistema informativo ISPRA “Catasto dei Rifiuti” <https://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it> che è open a tutti i cittadini ed utenti. Il flusso del cosiddetto multimateriale CER 15.01.06 (imballaggi in materiali misti) è stato da ISPRA ripartito nelle singole frazioni merceologiche, e pertanto viene considerato nel fabbisogno impiantistico proposto.”

*8. La fotografia proposta dovrebbe essere integrata anche in riferimento alla situazione nazionale rispetto a specifici indicatori di economia circolare previsti a livello europeo*

“In merito all’esigenza di prevedere indicatori legati all’economia circolare, nel capitolo 2 si è rappresentato il quadro italiano in europea, anche richiamando l’economia circolare. Il PNGR si colloca tuttavia come solamente strumento parziale rispetto alla più ampia Strategia Economia Circolare (v. capitolo 1). Con la Tabella 1 si riassumono i target europei anche di circolarità.”

*9. In riferimento ai criteri generali per l’individuazione di macroaree per la razionalizzazione degli impianti, si ritiene che il PNGR debba essere integrato relativamente agli investimenti necessari ed altri mezzi finanziari*

“Il Capitolo 1.4 riassume sia il ruolo dei fondi PNRR sia altre opportunità finanziari (es: Fondi Strutturali) vengono richiamati nel capitolo 11.”

*10. In riferimento ai criteri generali per l’individuazione di macroaree per la razionalizzazione degli impianti, relativamente all’autosufficienza impiantistica regionale per taluni flussi.*

“Per ogni flusso sono state individuati con quali modalità sono garantiti i principi di autosufficienza e prossimità e riportati anche nella tabella specifica nel capitolo 10.”

*11. In riferimento ai criteri generali per l'individuazione di macroaree per la razionalizzazione degli impianti, per alcune tipologie di rifiuto si rileva che l'individuazione delle macroaree possa penalizzare le due isole maggiori.*

“In riferimento ai criteri generali per l'individuazione delle macroaree, è stato previsto un cambio di impostazione. Nel RPA, in fase di prima analisi erano infatti state proposte delle macroaree predefinite sulla base delle macroaree individuate dall'ISTAT, nello sviluppo del PNGR. L'articolo 198 bis, infatti, tra i contenuti del Programma non prevede di individuare le macroaree bensì individuare i criteri, cui le Regioni dovranno attenersi per definire le Macroaree e costituirle sulla base di specifiche esigenze attraverso accordi tra Regioni (come previsto dall'art. 117 della Costituzione). Questa parte è trattata nel PNGR nel Capitolo 10.”

*12. In riferimento ai criteri generali per l'individuazione di macroaree per la razionalizzazione degli impianti, considerando la rilevanza dell'impatto ambientale dei trasporti, si suggerisce di prevedere filiere circolari brevi, valorizzando la chiusura dei cicli con raggi e distanze ridotti.*

“In riferimento ai criteri generali per l'individuazione delle macroaree, è stato previsto un cambio di impostazione. Nel RPA, in fase di prima analisi erano infatti state proposte delle macroaree predefinite sulla base delle macroaree individuate dall'ISTAT, nello sviluppo del PNGR. L'articolo 198 bis, infatti, tra i contenuti del Programma non prevede di individuare le macroaree bensì individuare i criteri, cui le Regioni dovranno attenersi per definire le Macroaree e costituirle sulla base di specifiche esigenze attraverso accordi tra Regioni (come previsto dall'art. 117 della Costituzione). Questa parte è trattata nel PNGR nel Capitolo 10.”

*13. In riferimento allo stato di attuazione della gestione dei rifiuti, in relazione al raggiungimento degli obiettivi, si ritiene che il PNGR debba prevedere azioni concrete ed efficaci per la prevenzione e la riduzione dei rifiuti, identificando metodi di misura del raggiungimento degli obiettivi di riciclo diversificati per materiale.*

“Vedi commenti punto 2 e punto 8”

*14. In riferimento ai flussi di rifiuti funzionali e strategici per l'economia circolare (punto 1.7), si ritiene che il RA debba essere integrato, come indicato nel parere, rispetto ai seguenti aspetti:*

- *integrazione degli aspetti relativi ai centri di raccolta alle seguenti filiere, trattate nel RPA: RAEE, rifiuti da costruzione e demolizione, rifiuti tessili;*
- *trattazione delle seguenti filiere, definite come strategiche a livello comunitario e di cui si rileva l'assenza nel RPA: plastica, imballaggi, prodotti alimentari, acque e nutrienti;*
- *approfondimento della trattazione dei Rifiuti Speciali, trattati marginalmente nel RPA.*

“Per quanto riguarda i centri di raccolta e di preparazione al riutilizzo v. commento 4. Il tema relativo alle filiere dei rifiuti urbani e speciali è stato ampiamente integrato nelle varie parti del PNGR e RA. I flussi strategici nella versione PNGR sono:

- rifiuti urbani indifferenziati
- rifiuti provenienti dal trattamento dei rifiuti urbani

- scarti derivanti dai trattamenti:
  - delle frazioni secche da RD;
  - del trattamento delle frazioni organiche
- rifiuti organici
- rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
- rifiuti inerti da costruzione e demolizione
- rifiuti tessili
- rifiuti in plastica
- rifiuti contenenti amianto
- veicoli fuori uso
- rifiuti sanitari a rischio infettivo

Si rileva che il decreto EoW dei C&D è in fase di finalizzazione e l'adozione è prevista per il 30 giugno 2022, quale riforma PNRR. Sugli imballaggi e prodotti alimentari si veda il commento relativo al fatto che sono ricompresi nei flussi della raccolta differenziata (o comunque nel commento 2 sulla prevenzione). Nelle tabelle 1 e 26 sono dettagliatamente considerati in questa prospettiva.”

*15. In riferimento all'impostazione metodologica del Monitoraggio Ambientale, si raccomanda di individuare gli indicatori di processo, di risultato e in particolare di contributo al fine di misurare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità assunti e la variazione del contesto di riferimento. Tale sistema di indicatori dovrà assicurare coerenza ed integrazione tra le diverse scale di pianificazione e programmazione e dovrà, altresì assicurare, valutazioni quantitative e qualitative.*

“Commento accolto nel RA, per la parte del monitoraggio ambientale, e nel PNGR, il capitolo 12 contiene il monitoraggio del programma sulla base delle indicazioni ricevute e applicando il metodo del quadro logico (Logical Framework).”

*16. In riferimento al quadro normativo in materia di rifiuti e pianificazione, si segnala la necessità di provvedere alle integrazioni normative evidenziate ed anche in relazione al mutato contesto normativo, si chiede di approfondire nel RA e nel PNGR come l'aggiornamento del Programma di Prevenzione possa promuovere la riduzione dei rifiuti.*

“Al fine di rendere il PNGR un documento più operativo si è ritenuto opportuno trattare alcuni argomenti in appositi Allegati del RA, il quadro normativo è uno di questi. In tale allegato, infatti, è riportato il quadro normativo integrato con il suggerimento della CTVA-VAS, che pertanto è stato recepito in toto”.

*17. Dovranno inoltre essere integrate le osservazioni trasmesse dagli SCA ove opportune.*

## **CONSIDERATO che**

### **Rispetto alle osservazioni prodotte nel parere di scoping:**

- risultano recepite in sostanza le osservazioni N.1, 3, 4, 5, 7, 8, 14, 15, 16;

- vengono riproposte, nella fase di consultazione oggetto del presente parere alcune delle osservazioni in quanto risultano parzialmente recepite:
  - o N.2, 13 raccordo con il programma nazionale della prevenzione dei rifiuti
  - o N.6 applicazione LCA
  - o N.9, 10, 11, 12 criteri definizione macroaree

Rispetto alle osservazioni prodotte dagli SCA si sottolinea che, diversamente da quanto affermato dal proponente, non si è trovato riscontro o un riscontro parziale ad alcune osservazione prodotte dagli SCA e in particolare:

- quelle relative all'analisi degli effetti e delle conseguenti alternative, non limitando tale analisi alla sola alternativa;
- quelle relative al monitoraggio, con particolare riferimento alla necessità di individuare, in sede di Rapporto Ambientale, un set di indicatori in grado di monitorare il contributo della realizzazione degli interventi del Programma alla variazione del contesto ambientale in termini di effetti ambientali e raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del Programma;

**Con riferimento alle osservazioni espresse ai sensi dell'art.14, comma 2 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i:**

- Si evidenzia che tutte le osservazioni pervenute esprimono un giudizio di massima positivo sui contenuti e le finalità del PNGR ed in particolare le osservazioni hanno interessato gli aspetti relativi:
  - o alle macroaree invitando a mantenere l'uso degli accordi di macroarea prevedendo un periodo transitorio per adeguare i PRGR al PNGR entro i 18 mesi dall'approvazione di quest'ultimo per evitare l'interruzione di servizio ed il contenzioso amministrativo;
  - o al ruolo fondamentale dell'applicazione della metodologia LCA come supporto alla pianificazione regionale evidenziando la necessità che tale metodologia abbia "regole, perimetri e banche dati" univoche per tutte le Regioni, sulla base di proposte elaborate a livello nazionale (anche attraverso un comitato o un tavolo tecnico per la redazione e per la revisione delle stesse);
  - o alla necessità di definire una metodologia unica per il calcolo del tasso di riciclaggio (e l'emanazione di una specifica Linea Guida in merito all'applicazione della metodologia comunitaria) nonché della percentuale di rifiuti avviati a discarica procedendo a definire la concreta applicabilità dei "Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento in discarica" introdotti dal D.Lgs. 121/2020;
  - o le priorità, tra i flussi strategici di rifiuti prioritari caratterizzati da criticità gestionali, della gestione dei fanghi di depurazione, individuando gli indirizzi programmatici utili al corretto inquadramento della gestione di tale flusso, ferme restando le disposizioni specifiche che regolamenteranno l'eventuale utilizzo di fanghi per il riciclaggio del fosforo e per la produzione di compost, nonché dello smaltimento delle ceneri (pesanti e leggere) da incenerimento da termovalorizzazione dai quali, in coerenza con i principi dell'economia circolare, si potrebbero recuperare metalli (dalle ceneri pesanti) e la frazione minerale per la produzione di cemento o calcestruzzo;
  - o la definizione di un'azione puntuale per l'incremento della raccolta dei RAEE;

- l'utilizzo di MONITORPIANI quale strumento per una pianificazione efficiente anche in relazione al monitoraggio degli obiettivi;
- la necessità di prevedere ed implementare strumenti economici e finanziari per favorire il riciclo e la sostenibilità.

***Considerato quanto evidenziato nelle premesse, le osservazioni pervenute nonché gli esiti dell' valutazioni effettuate in relazione alla documentazione presentata oggetto della presente istruttoria***

***PREMESSO che***

- il processo di VAS svolto ha integrato la verifica del rispetto del Principio DNSH e che lo stesso è stato svolto secondo gli orientamenti forniti in ambito europeo e nazionale, quali richiamati nel testo del presente parere;
- che tale verifica ha assicurato, per tutte le linee di azione, il rispetto di detto Principio come evidenziato nella Tabella di sintesi di cui al punto 8 del RA.

## **la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS**

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, che qui si intendono integralmente riportate quale motivazione del presente parere ai sensi dell'art. 15 del Dlgs 152/06 e s.m.i

### **RITIENE CHE**

**la Proposta di Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti (PNGR) e il relativo Rapporto Ambientale, prima della approvazione del Programma medesimo, dovranno essere integrati secondo le osservazioni e raccomandazioni di seguito indicate:**

- **In relazione al punto 2 del Rapporto Ambientale “Recepimento delle Osservazioni”** si rappresenta la necessità di completare il parziale recepimento di alcune delle osservazioni prodotte in fase di scoping. In parte tali osservazioni sono state riformulate in sede di consultazione del Programma e del Rapporto Ambientale e sono oggetto di osservazioni puntuali nell'ambito del presente parere. Di seguito alcune delle osservazioni di scoping di cui si chiede il perfezionamento delle controdeduzioni espresse:
  - Osservazione punto 3, pur riconoscendo l'autonomia agli Enti Territoriali nel dotarsi di modalità gestionali in forma associata il PNRG, nella sua funzione di indirizzo e orientamento della pianificazione regionale in materia, al fine di contribuire all'avvio di processi di *governance* improntati all'efficacia ed efficienza, avrà cura di prevedere azioni di sensibilizzazione circa l'utilità e l'efficacia delle forme di associazione per i piccoli Comuni.
  - Si raccomanda che il Programma preveda azioni di sensibilizzazioni e accompagnamento



riguardo l'opportunità, per i Comuni interessati e in funzione delle caratteristiche degli stessi, di assumere modelli di gestioni in forma associata. Tale aspetto potrebbe essere utilmente inserito nel Piano di Comunicazione.

➤ **In relazione alla definizione delle Macroaree, è necessario modificare ed integrare i criteri di definizione delle macroaree tenendo conto dei seguenti aspetti:**

- ritendendo auspicabile, ancorché non in forma obbligatoria, l'utilizzo della metodologia LCA, anche in combinazione con l'Analisi dei Flussi di Materia (MFA), nella pianificazione della gestione dei rifiuti a livello regionale e di macroarea, sarebbe opportuno che tali studi LCA, sui quali costruire le scelte strategiche a livello locale e nazionale, siano condotti sulla base di regole metodologiche comuni stabilite a livello nazionale anche grazie alla messa a punto di Linee Guida nazionali di riferimento che possono essere sviluppate tra la collaborazione di MITE e regioni e con il contributo di organismi con competenza riconosciuta nel settore. È auspicabile che tali studi siano realizzati a scala regionale o di macroarea e sottoposti a revisione critica, anche sostenendo l'ottenimento della certificazione di Environmental Product Declaration. Al fine di agevolare e supportare l'adozione di tale metodologia, possono essere previste forme di supporto per la sua applicazione ai piani regionali;
- in relazione ai criteri rappresentati nel PNGR, Tabella 27, difformemente a quanto riportato in Tabella 1, non si ritengono possibili accordi tra macroaree per la gestione di rifiuti indifferenziati nell'interpretazione letterale per cui il rifiuto urbano indifferenziato possa essere destinato tal quale ad altra macroarea per il solo recupero energetico (R1), a meno che non ci si riferisca a rifiuti non più recuperabili in termini di recupero di materia, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e "*previa verifica, da parte della competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero di cui all'articolo 181*" (art. 182 comma 1 del D. Lgs. 152/2006);
- in relazione alle altre 3 casistiche richiamate nel PNGR, Tabella 27, gli accordi tra regioni limitrofe si ritengono sempre possibili; diversamente (regioni non limitrofe o non appartenenti alle macroaree) gli accordi potranno essere previsti, anche per la frazione organica, previa relazione tecnica supportata da uno studio LCA che ne dimostri la compatibilità ambientale rispetto a categorie di impatto globale, regionale e locale (inclusi il riscaldamento globale e l'ecotossicità umana), sottoposto a revisione critica di terza parte, condotto in accordo agli standard ISO 14040-44 e a regole specifiche di settore (*PCR Solid waste collection, treatment and disposal services*), o a Linee Guida nazionali che potranno essere sviluppate all'interno di un auspicabile tavolo tecnico, avvalorate dal MITE per il tramite di ISPRA, che potrà anche supportare le regioni nella realizzazione degli studi LCA. Per trasparenza e per evitare che i risultati dello Studio LCA riportato nel RA vengano erroneamente utilizzati a supporto di scelte in materia di gestione rifiuti, si auspica che dal PNGR siano stralciati gli esiti dello studio finché non sarà realizzato il citato tavolo tecnico; si ritiene che i rifiuti urbani possano essere avviati a recupero energetico fuori regione (ma solo nella macroarea) solo verso le regioni la cui impiantistica abbia soddisfatto tutto il fabbisogno interno ed abbia disponibilità residuale al trattamento termico dei rifiuti provenienti da fuori regione.

➤ **In relazione all'identificazione dei flussi e del fabbisogno impiantistico** occorre meglio definire i flussi di rifiuti critici e strategici, individuando il fabbisogno impiantistico, tenendo conto dei

seguenti aspetti:

- per i flussi di rifiuti che rientrano nelle categorie previste dall'art. 198 bis, art.3 comma f), ovvero quelli che *“presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi”* e quelli che rientrano nelle categorie previste all'art. 198 bis, art.3 comma g), *“flussi omogenei di rifiuti funzionali e strategici per l'economia circolare”*, si ritiene pertanto che tale differenziazione dei flussi debba essere effettuata in modo chiaro, specificando quali siano tali flussi e quali le siano le specifiche difficoltà/possibilità per ciascun flusso;
  - in riferimento ai flussi identificati come filiere prioritarie (Tabella 23 RA), si ritiene che sia necessario effettuare un'analisi quantitativa per i flussi di rifiuti che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero, tra cui ad esempio i RAEE ([www.raeeitalia.it](http://www.raeeitalia.it)), allo scopo di identificare in maniera quantitativa e puntuale il fabbisogno di impianti a livello di regione e di macroarea;
  - distinguere tra i flussi di rifiuti che *“presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi”*, ed i *“flussi omogenei di rifiuti funzionali e strategici per l'economia circolare”*;
  - includere, ulteriori flussi tra i quali i fanghi di depurazione;
- **integrare la strategia delineata prevedendo azioni di incentivazione/promozione del compostaggio** domestico e del compostaggio di comunità in conformità a quanto previsto all'art. 182 ter del D. Lgs. 152/2006;
  - **nelle linee guida a supporto della realizzazione dell'LCA, integrare i quadri di riferimento del contesto ambientale e della sostenibilità** con l'approfondimento degli aspetti legati alla **Componente Salute Umana**;
  - **integrare la generazione e valutazione delle alternative** svolte in relazione alla sola Alternativa 0, con scenari opzionali al fine di permettere la rappresentazione dell'evoluzione del processo decisionale svolto misurando, in termini di effetti, positivi e/o negativi, le diverse opzioni analizzate, attraverso la valutazione di opzioni alternative su uno o più fattori peculiari del programma.
  - prevedere, nell'ambito del **Piano di Comunicazione**, lo svolgimento di azioni di sensibilizzazione verso le Amministrazioni coinvolte nei processi decisionali per tale settore sull'importanza di prevedere ed implementare strumenti economici e finanziari per favorire il riciclo e la sostenibilità della gestione del ciclo dei rifiuti;
  - prevedere un apposito paragrafo nel Rapporto Ambientale che individui possibili **Criteri e Misure** da adottare nella pianificazione e progettazione di infrastrutture nelle fasi successive di attuazione del PNGR anche con specifico riferimento alle aree protette facenti parte della rete europea Natura 2000 in accordo con gli esiti della Valutazione di Incidenza svolta. Tali criteri potranno tra l'altro:
    - tener conto della distanza degli impianti di nuova realizzazione dai Siti Natura 2000 e dalle aree protette;
    - integrare gli obiettivi e le misure di conservazione previsti nei piani di gestione delle

single aree protette;

- mantenere le condizioni ecosistemiche iniziali (lo stato di conservazione va mantenuto almeno al livello precedente a quello dell'intervento e se possibilmente migliorato);
- rispettare la fenologia delle specie oggetto di misure di conservazione (periodi di riproduzione, svernamento, ecc.);
- evitare la rimozione di siepi e filari alberati e in generale il taglio di alberi (con particolare attenzione agli individui con carattere di vetustà), il diradamento dello strato arboreo, modifiche alla struttura della fitocenosi presente nell'area, la costruzione di nuove strade, la realizzazione di piste e sentieri, l'apertura di piste forestali e lo sfruttamento forestale senza reimpianto, la rimozione del cotico erboso e del suolo e la loro compattazione;
- favorire impianti che non sottraggono acqua al corpo idrico;
- favorire impianti associati alle infrastrutture esistenti che sfruttano esclusivamente l'acqua già utilizzata per lo scopo primario dell'infrastruttura;
- mantenere la funzionalità degli ecosistemi in modo da garantire la continuità nella fornitura di servizi da essi erogati.

➤ **Integrare le misure di monitoraggio con i seguenti contenuti:**

- una prima indicazione del SET di indicatori concernente l'attuazione del Programma (indicatore di processo, di risultato e di contributo);
- l'esplicitazione del modello di *governance* da adottare (attori, strumenti, modalità di reporting, tempistica e risorse finanziarie) con particolare riferimento all'articolazione di ruoli e competenze tra il livello nazionale e quello regionale, inclusi in particolare gli strumenti e le azioni con cui si intende raccordare il PNGR con il Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti e con i diversi piani regionali (per quest'ultimo aspetto come da previsione normativa, art. 180 comma 1 bis del D. Lgs. 152/2006);
- in relazione agli indicatori contesto, e, in particolare, per gli indicatori di monitoraggio definiti a partire dagli obiettivi di sostenibilità derivati dalla Strategia Nazionale Sviluppo Sostenibile (SNSS), l'utilizzo degli indicatori ISTAT (indicatori per lo sviluppo sostenibile) che sono calcolati a livello nazionale con frequenza annuale;
- la definizione di un set minimo di indicatori condivisi a livello nazionale sul modello di quelli utilizzati da "monitor piani", ad esempio nell'ambito degli indicatori di benchmarking, che possono essere forniti dalle Regioni per quanto di loro competenza e in base al loro ruolo pianificatorio, utile a distinguere i ruoli tra il livello nazionale e quello regionale evitando sovrapposizioni tra i rapporti di monitoraggio del piano nazionale e quelli dei piani regionali;
- l'implementazione ed il potenziamento del sistema MONITORPIANI per un monitoraggio degli effetti del PNGR e dei PRGR;
- la realizzazione, fin dall'avvio della fase di monitoraggio, di un'attività di aggiornamento dei dati di base utilizzati, tenendo conto del fatto che questi fanno attualmente riferimento al 2019 e che i flussi post COVID19 dovranno tenere conto del nuovo criterio di individuazione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche, superando le annualità influenzate dalla situazione pandemica;

- in tale contesto si dovrà anche procedere all'aggiornamento e completamento del fabbisogno impiantistico per i flussi di rifiuti critici e quelli strategici per l'economia circolare anche integrandoli con gli esiti dell'attuazione delle misure del PNRR che hanno in corso l'individuazione di interventi di risposta al fabbisogno impiantistico formulato dai territori.
- **La Valutazione di Incidenza** dovrà essere integrata con l'individuando di criteri di attuazione (anche localizzativi) e/o misure di salvaguardia, propedeutiche alla successiva fase di localizzazione degli impianti a scala regionale, al fine di prevenire e/o mitigare, sulla base delle macro-tipologie di potenziali effetti che il PNGR può produrre sulle aree della Rete Natura 2000.
- Il PNGR dovrà essere integrato con il Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti, ad oggi in revisione, includendo l'analisi delle necessarie azioni di prevenzione e di riduzione dei rifiuti alla fonte con una quantificazione del peso delle varie iniziative sui flussi dei rifiuti finali, inclusa la definizione di un indice di circolarità;
- Prevedere l'istituzione di un tavolo tecnico con le principali università e centri di ricerca italiani esperti del settore per la definizione di Linee Guida secondo cui dovranno essere realizzati gli studi LCA da impiegare nella definizione dei piani di gestione rifiuti (ad es. PCR, Product Category Rules, Solid waste collection, treatment and disposal services. The International EPD® System”).

**Nel raccomandare il recepimento delle osservazioni pervenute, si sollecita di prendere in considerazione quanto segue:**

- in merito alla parte residuale della selezione di frazioni recuperabili, sarebbe utile una riflessione in merito all'attivazione di strumenti pianificatori a livello nazionale che prevedano una impiantistica dedicata agli scarti delle frazioni riciclabili, con particolare riferimento al flusso del cosiddetto multimateriale EER 15.01.06 (imballaggi in materiali misti) che, come da risposta alle osservazioni al precedente parere della Commissione VIA/VAS, è stato da ISPRA ripartito nelle singole frazioni merceologiche. Questo materiale di scarto, pur non rientrando tra gli imballaggi delle filiere CONAI, può essere successivamente avviato a recupero con indubbi vantaggi sia per il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio, che per quanto attiene il contributo all'economia circolare;
- incentivare l'autosufficienza impiantistica della filiera della frazione organica, raccomandando la scelta di impianti che favoriscano la produzione di ammendante di qualità, a prescindere dalla tecnologia ed inclusi il compostaggio domestico e di comunità, prevedendo un'identificazione preventiva delle destinazioni previste per un suo utilizzo. Si auspica l'obbligatorietà di monitorare a livello regionale i quantitativi di ammendante effettivamente prodotto e le quantità non conformi che contribuiscono a determinare un flusso di rifiuti speciali da trattamento. In relazione al crescente utilizzo di manufatti biodegradabili e compostabili, sarebbe opportuno dare indirizzo agli impianti esistenti e quelli da realizzare, di ottimizzare i loro processi di trattamento considerando l'incremento di questa tipologia di flusso. Dovrebbero inoltre essere previste forme di sostegno che prevedano politiche attive per favorire la collocazione dei fertilizzanti derivanti dal riciclo dei rifiuti organici che diano concretezza alla normativa già esistente, ma finora disattesa in quest'ambito (ad esempio, gli acquisti verdi) o alle strategie europee per la protezione del suolo;
- partendo dai riferimenti delle buone pratiche e dalle esperienze di quelle regioni che hanno già raggiunto alcuni degli obiettivi di legge in termini di riciclaggio dei rifiuti, si ritiene utile inserire degli obblighi nelle programmazioni regionali sulle modalità, frequenze e tipologie di rifiuti da intercettare per favorire il maggior risultato di riciclo. In particolare, tutte quelle forme di raccolta che favoriscano la necessaria qualità merceologica del rifiuto raccolto in modo differenziato. Occorre che la strategia dia le opportune indicazioni operative affinché il sistema cauzionario diventi parte integrante della

strategia sui rifiuti almeno su alcuni flussi di particolare interesse per motivi di riciclabilità, pericolosità e strategicità delle sostanze contenute nel rifiuto urbano e speciale. In particolare, tali obblighi devono favorire per le attività più performanti e meno impattanti relativamente:

- alle raccolte per i diversi flussi di rifiuti;
  - alle azioni più promettenti in tema di riduzione e riuso;
  - all'impiantistica.
- prevedere l'introduzione di un criterio nazionale che consenta alle regioni e province autonome di inserire nel proprio ordinamento il «fattore di pressione» per le aree destinarie di impianti di rifiuti quale criterio obbligatorio per l'indicazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, in relazione anche all'alta densità di impianti preesistenti oltre che per gli aspetti naturalistici;
- si evidenzia la necessità, nella fase di macro o micro localizzazione impiantistica, di considerare un criterio penalizzante per le zone interessate da eventi di superamento dei valori limite del PM10, così come definite nell'ambito della classificazione e valutazione condotta ai sensi del D.Lgs. 155/2010 e s.m.i.;
- per gli impianti suscettibili di rilascio di emissioni odorigene, la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dei presidi ambientali potrebbe essere valutata con il monitoraggio tramite olfattometria dinamica, definita e regolamentata dalla Norma tecnica UNI EN 13725: 2004, attraverso frequenza e limiti da rispettare standard a livello nazionale; per i controlli a recettore, per la determinazione dell'entità delle molestie e più complessivamente per le valutazioni degli impatti sulla popolazione, attraverso sistemi automatizzati di raccolta ed elaborazione delle segnalazioni provenienti dalla popolazione esposta secondo metodologie già sperimentate in numerosi contesti da SNPA.
- per gli impianti soggetti ad AIA, implementare l'applicazione della relazione di riferimento;
- prediligere ampliamenti degli impianti esistenti, ove possibile e compatibile con il rispetto delle tutele ambientali, paesaggistiche e delle produzioni agro-silvo-pastorali di pregio, e con soluzioni perequative per garantire l'invarianza della dotazione quali-quantitativa di aree verdi o agricole;
- elaborare una norma di calcolo univoca della percentuale di raccolta differenziata e della percentuale di recupero (di materia e di energia separatamente) rispetto al rifiuto raccolto in maniera differenziata (v. tabella 1 del PNGR), prevedendo degli indici correttivi, in positivo e negativo, di tali percentuali che tengano conto di dell'effettiva chiusura del ciclo dei rifiuti in ambito regionale o di macroregione. A tal proposito si suggerisce di rimettere tale ottemperanza in capo al tavolo tecnico che si occuperà dell'elaborazione della Linea Guida relativa all'applicazione della metodologia LCA.

**Per delega del Presidente  
Cons. Massimiliano Atelli**

**Il Coordinatore della SCVAS  
Ing. Bernardo Sera**  
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 82/2005 e  
ss.mm.ii.)